

COMUNE DI ALANNO

Provincia di Pescara

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2017- 2021

(Art. 4, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149)¹

Premessa

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, recante: "*Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- a) sistema e esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, e indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

La relazione è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

¹ ALLEGATO C al D.M. 26 aprile 2013 – Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

L'esposizione di molti dati è riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati e anche con la finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'ente.

Si precisa che l'ultimo esercizio considerato ai fini della presente relazione è il 2020.

In assenza dell'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2021, i dati finanziari ad esso relativi sono desunti dal pre-consuntivo 2021, rilevati dopo l'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui, avvenuto con deliberazione di Giunta n. 40 in data 28/03/2022 e, comunque, sulla base dei dati della chiusura contabile dell'esercizio 2021.

PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente

Data rilevazione	Abitanti
31.12.2017	3467
31.12.2018	3463
31.12.2019	3451
31.12.2020	3438
31.12.2021	3411

1.2 Organi politici

GIUNTA COMUNALE

Carica	Nominativo
Sindaco	Pezzi Oscar
Vicesindaco	Di Domizio Fabio
Assessore	Cuzzi Gaetano
Assessore	Breda Angelica
Assessore	Chiacchia Sabrina (dal 20/02/2018)

CONSIGLIO COMUNALE

Carica	Nominativo
Presidente del consiglio	Tocco Enisio
Consigliere – Capogruppo di Maggioranza	Monaco Matteo
Consigliere	Pelusi Raimondo
Consigliere	Aretusi Ilenia (assessore fino al 31/01/2018)
Consigliere	Buffone Sandro
Consigliere	Salerni Roberto
Consigliere – Capogruppo di Minoranza	Colangelo Camillo
Consigliere	Speranza Agostino
Consigliere – Capogruppo di Minoranza	Fattore Fabia

1.3. Struttura organizzativa

Organigramma:


L'organigramma dell'Ente è così composto:

Segretario: Dott.ssa Vecchi Francesca (Segreteria convenzionata con il Comune di Penne)

Numero posizioni organizzative: n.4

Numero totale personale dipendente: 18

ORGANIGRAMMA



1.4. Condizione giuridica dell'Ente

Nel periodo del mandato l'ente non è commissariato ai sensi dell'art. 141 e 143 del TUEL

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente

Nel periodo del mandato l'ente:

- non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL;
- non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL;
- non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter – 243-quinquies del TUEL;
- non ha fatto ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012.

1.6. Situazione di contesto interno/esterno:

Durante il periodo di mandato la situazione dei trasferimenti statali e dell'imposizione tributaria, così come la situazione socio-economica, è risultata sostanzialmente stabile, ad eccezione dell'esercizio 2020 e dell'esercizio 2021 caratterizzati da uno stravolgimento del Paese a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Si sono fronteggiati gli effetti della pandemia riducendo l'impatto della tassazione locale sulle imprese maggiormente colpite, in linea con i provvedimenti governativi, e aumentando gli stanziamenti a sostegno delle famiglie in difficoltà per dare sollievo immediato alle situazioni di disagio e dare un contributo alla creazione delle condizioni per la ripresa economica.

L'attività di gestione e controllo è stata improntata alla formazione e applicazione delle numerose novità normative susseguitesi nel corso del mandato.

Area Affari generali/Servizi sociali:

La principale criticità riscontrata nell'Area Affari Generali per ciò che concerne la gestione del personale riguardava la carenza di dipendenti. Nel periodo di mandato si è provveduto a sanare tali carenze con l'assunzione di n.2 dipendenti categoria D, n.2 dipendenti categoria A, n.1 dipendente categoria B3 e n.1 dipendente categoria C a fronte di 5 cessazioni per anzianità di servizio; tali risorse sono state inserite nei settori chiave della macchina amministrativa consentendo di sanare le lacune riscontrate all'inizio del mandato.

Per ciò che concerne il settore del trasporto scolastico e mensa non si sono registrati scostamenti significativi nei livelli di richiesta/offerta, mentre significativa è stata l'attività di recupero degli insoluti in tal ambito riscontrati resa possibile grazie all'inserimento di personale nell'area di competenza.

In ambito culturale si è proceduto all'affidamento del servizio di gestione e apertura al pubblico della biblioteca comunale.

In ambito sociale l'amministrazione ha proseguito l'attenzione al sostegno alle famiglie in difficoltà; in particolare, l'anno 2020 è stato caratterizzato da una situazione di difficoltà diffusa a causa della crisi economica generata dalla pandemia da Covid-19, che ha aumentato le richieste di assistenza rivolte ai servizi sociali, a cui si è data risposta sia attraverso l'erogazione di buoni spesa, sia tramite politiche autonome di aiuti mirati.

Area Demografica/Elettorale/Ragioneria/Tributi:

Per quanto riguarda l'Area Demografica/Stato Civile/Elettorale e Commercio si è provveduto ad adeguarsi alle innovazioni normative quali ad esempio l'introduzione di ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione) e della nuova CIE (Carta d'Identità Elettronica), oltre allo SPID e ai servizi on-line, richiedendo sforzi consistenti e un aggiornamento costante per stare al passo con i nuovi adempimenti.

L'ufficio censimento è stato interessato da attività straordinarie di censimento della popolazione ormai rese permanenti dalle ultime previsioni legislative.

In campo finanziario, si sono affrontati gli aggiornamenti della nuova contabilità armonizzata, con l'introduzione della contabilità economico-patrimoniale, la rielaborazione dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio, l'adesione alla nuova piattaforma PagoPA per i pagamenti alla Pubblica Amministrazione, nel quadro della digitalizzazione della PA.

La ristrutturazione dell'organizzazione amministrativa, grazie all'assunzione di nuovo personale e alla razionalizzazione delle procedure, ha consentito di aumentare il tasso di riscossione dei tributi e promosso la lotta all'evasione attraverso accertamenti più frequenti e puntuali e lo snellimento delle prassi burocratiche per

consentire più facilmente ai contribuenti inadempienti il rientro. Ciò ha comportato la riduzione cospicua dei residui attivi provenienti dalle passate gestioni e la sostanziale riduzione della tempestività dei pagamenti. Nel corso del 2020/2021 sono stati effettuati interventi di riduzione e sgravio per le categorie più colpite dalla crisi economica seguita all'emergenza Covid-19 con riduzione della Tari per i mesi di chiusura derivanti da interventi legislativi nazionali o regionali.

Area Polizia Locale:

La funzione di polizia locale è stata gestita in Convenzione con altri comuni limitrofi, consentendo il miglioramento del servizio grazie ad una distribuzione organica dei turni e delle mansioni, portando all'estensione degli orari di servizio. Nel corso del mandato si è completato l'intervento di installazione di una serie di telecamere per il riconoscimento delle targhe che hanno aumentato le potenzialità di lotta alla criminalità. Si è inoltre affrontato in modo sistematico il problema del randagismo arrivando alla stipula di una convenzione con un canile della zona, risultato mai ottenuto in periodi precedenti. Infine è stata acquistata una nuova vettura per la polizia locale.

Area tecnica:

Le maggiori criticità dell'area tecnica sono da rinvenire nel costante aggiornamento normativo di semplificazione dell'attività amministrativa che ha interessato il settore urbanistico, tra i quali l'ultimo l'ecobonus 110 per cento contenuto nel Decreto Rilancio del 19 maggio 2020. La difficile interpretazione delle norme legata alla carenza di personale ha rallentato l'attività amministrativa; tale criticità è stata risolta sia con l'appoggio di consulenze esterne sia con l'analisi di tutte le procedure di competenza.

In ambito urbanistico si è proceduto all'approvazione del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) con deliberazione Commissariale n.3 in data 10.08.2017, pubblicata sul BURA ordinario n. 37 del 10/08/2017, procedimento concluso con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 22/07/2020 avente ad oggetto: "Variante specifica al vigente P.R.G. – Adozione ai sensi della L.R. n.18/83 e s.m.i."

Il campo della raccolta dei rifiuti ha raggiunto buone performance, mantenendo una media costante nel corso del mandato amministrativo. Si riportano a titolo esemplificativo le percentuali di raccolta differenziata ottenute negli ultimi 5 anni:

Percentuale Raccolta Differenziata anno 2017	65,17%
Percentuale Raccolta Differenziata anno 2018	64,92%
Percentuale Raccolta Differenziata anno 2019	67,02%
Percentuale Raccolta Differenziata anno 2020	66,79%
Percentuale Raccolta Differenziata anno 2021	66,20%

L'area tecnica è stata, inoltre, sottoposta ad un incremento sostanziale delle attività svolte grazie ai numerosi finanziamenti ottenuti dall'Amministrazione comunale nel corso del mandato che hanno consentito di intervenire in diversi ambiti quali: riduzione del dissesto idrogeologico sul territorio, edilizia scolastica, impiantistica sportiva, riqualificazione dell'arredo urbano etc.

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 dei TUEL)

Il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio e alla fine del mandato sono riepilogati nella tabella seguente:

Parametri obiettivi di deficitarietà	Rendiconto inizio mandato	Rendiconto fine mandato
Parametri positivi	0 su 10	0 su 8

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO**1. Attività Normativa:**

Le modifiche statutarie e le modifiche e/o adozioni regolamentari effettuate nel corso del mandato possono essere riepilogate come di seguito riportato:

ANNO 2017	
CC N.25 DEL 31/07/2017	MODIFICA STATUTO COMUNALE
CC N.26 DEL 31/07/2017	NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA MODIFICA ART.70
CC N.33 DEL 30/09/2017	MODIFICA REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
CC N.38 DEL 30/09/2017	REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SUL DIRITTO DI ACCESSO. MODIFICA
ANNO 2018	
CC N.06 DEL 10/02/2018	REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE D MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALE PER L'INCREMENTO DELLA POPOLAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO SOCIALE ED URBANO CENTRO STORICO - APPROVAZIONE
CC N.07 DEL 10/02/2018	REGOLAMENTO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE- MODIFCA
CC N.20 DEL 30/03/2018	INTEGRAZIONE ART.10 "MODALITA' DI PAGAMENTO " DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI
CC N.25 DEL 29/05/2018	ESAME REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI PER LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO
CC N.26 DEL 29/05/2018	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE
CC N.28 DEL 29/05/2018	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE
CC N.29 DEL 29/05/2018	MODIFICA ART.38 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
CC N.49 DEL 29/10/2018	MODIFICA ART. 7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 20 DEL 31/07/2001
CC N.52 DEL 29/10/2018	MODIFICA ART. 3 "COMMISSIONE CONSULTIVA" DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL 12/02/2002.
CC N.53 DEL 29/10/2018	MODIFICA ART. 7 DEL REGOLAMENTO PER LA CITTADINANZA ATTIVA E VOLONTARIATO CIVICO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 46 IN DATA 30/11/2016

CC N.58 DEL 29/10/2018	INSERIMENTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE D MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALE PER L'INCREMENTO DELLA POPOLAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO SOCIALE ED URBANO CENTRO STORICO - APPROVAZIONE
ANNO 2019	
CC N.3 DEL 30/03/2019	MODIFICA ART. 14 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).
CC N.44 DEL 26/10/2019	REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE, LA RIQUALIFICAZIONE E IL RIUSO, ANCHE ATTRAVERSO LA CONCESSIONE A TERZI, DI BENI IN STATO DI ABBANDONO NEL TERRITORIO COMUNALE- ESAME E DETERMINAZIONI
ANNO 2020	
CC N.7 DEL 22/07/2020	REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE
CC N.9 DEL 22/07/2020	REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE
CC N.14 DEL 22/07/2020	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI ALANNO.
CC N.31 DEL 30/11/2020	APPROVAZIONE REGOLAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA
ANNO 2021	
CC N.6 DEL 31/03/2021	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – APPROVAZIONE REGOLAMENTO
CC N.11 DEL 31/03/2021	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
CC N.27 DEL 26 /07/2021	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ IN ATTUAZIONE DELL'ARMONIZZAZIONE DEGLI SCHEMI E DEI SISTEMI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011
CC N.32 DEL 26 /07/2021	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA, ELEMENTARE E MEDIA
ANNO 2022	
CC N.8 DEL 23/02/2022	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2022 – CONFERMA ALIQUOTA E MODIFICA REGOLAMENTO

2. Attività tributaria.

2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento

2.1.1. IMU

Nella tabella seguente vengono indicate le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali):

Aliquote IMU	2017	2018	2019	2020	2021
Aliquota abitazione principale	Esente eccetto immobili di lusso (0,4%)	Esente eccetto immobili di lusso (0,4%)	Esente eccetto immobili di lusso (0,4%)	Esente eccetto immobili di lusso (0,5%)	Esente eccetto immobili di lusso (0,5%)
Detrazione abitazione principale	Solo immobili di lusso € 200,00				
Altri immobili	0,92%	0,92%	0,92%	1,02%	1,02%
Fabbricati rurali e strumentali	0	0	0	0	0

2.1.2. Addizionale Irpef

Aliquote addizionale Irpef	2017	2018	2019	2020	2021
Aliquota massima	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Fascia esenzione	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Differenziazione aliquote	NO	NO	NO	NO	NO

2.1.3. Prelievi sui rifiuti

Prelievi sui rifiuti	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia di prelievo	TARI	TARI	TARI	TARI	TARI
Tasso di copertura	100%	100%	100%	100%	100%
Costo del servizio pro-capite	125,38	121,33	116,41	129,24	128,23

3. Attività amministrativa

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni

Nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi del vigente Statuto nonché del vigente regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 24/01/2001, come da ultimo modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 15/04/2017 e del regolamento sui controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 27/02/2013, il nostro Ente ha adottato un sistema dei controlli interni, articolato secondo le logiche della pianificazione e controllo per obiettivi, orientato:

- alla verifica dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione svolta,
- alla valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute e della congruenza delle stesse rispetto agli obiettivi definiti,
- al costante mantenimento degli equilibri finanziari della gestione e degli obiettivi di finanza pubblica previsti nel patto di stabilità,

Il sistema di controlli interni prevede, oltre alle attività di controllo sulla regolarità amministrativa e contabile, assicurata rispettivamente da ogni responsabile di servizio e dal responsabile del servizio finanziario, anche la

formale assegnazione degli obiettivi e delle risorse ai responsabili dei servizi nonché il procedimento di verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi, attuato a consuntivo tramite valutazione dell'OIV.

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE I CONTROLLI INTERNI
TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Articolo 1 – Oggetto

- a. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dell'autonomia organizzativa riconosciuta agli enti locali, l'organizzazione, le metodologie e gli strumenti previsti dal sistema dei controlli interni del Comune di Alanno.
- b. Quanto sopra esposto viene disciplinato in attuazione del disposto di cui al capo III, titolo VI, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dello statuto comunale, in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. n. 286/1999 ed in ossequio, invece, al principio di separazione tra funzioni di indirizzo e compiti gestionali, in proporzione alle risorse disponibili, ed al fine di garantire conformità, regolarità, correttezza, economicità, efficienza ed efficacia all'azione dell'Ente.

Articolo 2 – Sistema integrato dei controlli interni

1. Il sistema, in considerazione della dimensione demografica del Comune di Alanno, risulta articolato nelle seguenti tipologie di controllo:
 - a) di regolarità amministrativa e contabile,
 - b) di gestione,
 - c) del permanere degli equilibri finanziari.

Articolo 3 – Finalità dei controlli

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.

TITOLO II – CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Capo I – controllo preventivo

Articolo 4 – Controllo preventivo e successivo

1. Il controllo è preventivo quando si svolge nella fase di formazione dell'atto; successivo quando interviene a seguito dell'intervenuta efficacia dell'atto che, di norma, segue alla sua pubblicazione.
2. Il controllo di regolarità contabile è solo di tipo preventivo; quello di regolarità amministrativa è anche di tipo successivo.

Articolo 5 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa

1. Nella fase di formazione delle proposte di deliberazione giuntali e consiliari, il responsabile del servizio competente per materia, avuto riguardo all'iniziativa o all'oggetto della proposta, esercita questa forma di controllo allorché rilascia il parere di regolarità tecnica attestante, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo deve sempre essere apposto il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato; detto parere è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.
3. Per ogni altro atto amministrativo, il responsabile del servizio precedente esercita il controllo di regolarità amministrativa nella fase di sottoscrizione.

Articolo 6 – Controllo preventivo di regolarità contabile

1. Nella fase di formazione delle proposte di deliberazione giuntali e consiliari, il responsabile del servizio finanziario esercita questa forma di controllo allorché rilascia il parere di regolarità contabile attestante, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL, la regolarità contabile dell'azione amministrativa.
2. Su ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve sempre essere richiesto il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile; detto parere è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.
3. Nella formazione delle determinazioni e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria che viene allegato, quale parte integrante e sostanziale, al provvedimento cui si riferisce.

4. Il parere e l'attestazione previsti dai commi precedenti sono rilasciati, dal responsabile del servizio finanziario, entro tre giorni lavorativi dall'acquisizione della proposta dell'atto corredata dal parere di regolarità tecnica, fatto salvo atti di particolare complessità.

Articolo 7 – Garanzia di continuità del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile

1. In caso di assenza dei soggetti di cui ai precedenti articoli 5 e 6 i controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile sono effettuati dai soggetti a ciò designati nel regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi.
2. In caso di mancata designazione o di assenza dei soggetti di cui al comma precedente i prescritti controlli sono svolti dal segretario comunale, in relazione alle sue competenze.

Articolo 8 – Responsabilità

1. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono, in via amministrativa e contabile, dell'attività di controllo effettuata e dei conseguenti pareri rilasciati.
2. Giunta e consiglio comunale, qualora non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o contabile, devono darne adeguata motivazione riportata nel testo della deliberazione.
3. Fermo restando la responsabilità dei soggetti di cui al precedente comma 1 i responsabili dei singoli procedimenti rispondono, a loro volta, della completezza dell'istruttoria e della regolarità e correttezza delle fasi procedurali di loro competenza.

Capo II – controllo successivo

Articolo 9 – Nucleo di controllo

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto sotto la direzione del segretario comunale, con la collaborazione del personale dell'area affari generali e con il supporto esterno del revisore dei conti.
2. Il nucleo di controllo è unipersonale, composto dal solo segretario comunale; questi, peraltro, può individuare un secondo componente, rispondente al requisito di indipendenza come di seguito descritto, per l'esame di particolari categorie di atti che richiedano competenze tecniche specifiche.
3. Il nucleo di controllo, come sopra costituito, può assegnare l'istruttoria dell'attività di controllo a personale, di qualifica adeguata, appartenente ad aree funzionali diverse da quella di cui al comma 1.
4. Il controllo successivo è improntato al rispetto dei seguenti principi:
 - a) indipendenza: del controllante rispetto agli atti sottoposti a controllo;
 - b) imparzialità: sottoposizione a controllo di atti di tutte le aree e servizi in cui è suddivisa l'operatività dell'Ente;
 - c) tempestività: il controllo deve essere svolto in tempi ragionevolmente ravvicinati rispetto alla data di adozione degli atti ad esso sottoposti;
 - d) trasparenza: il controllo deve avvenire secondo regole chiare, condivise dai responsabili di servizio, ed in base a parametri predefiniti.
5. Questa forma di controllo è organizzata al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) il costante monitoraggio delle procedure e degli atti adottati dall'Ente;
 - b) il miglioramento della qualità complessiva degli atti amministrativi;
 - c) la creazione di procedure omogenee e standardizzate, rivolte alla semplificazione ed all'imparzialità dell'azione amministrativa;
 - d) il sollecito esercizio del potere di autotutela, da parte dei responsabili dei servizi interessati, in caso vengano ravvisati gravi vizi;
 - e) lo svolgimento di un effettivo coordinamento dei servizi dell'Ente.

Articolo 10 – Oggetto del controllo

1. Il nucleo di controllo sottopone a controllo successivo con cadenza, di norma, bimestrale le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi dell'Ente tra cui, in particolare, gli ordinativi in economia, le ordinanze, le autorizzazioni e le concessioni di varia natura.
2. La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene svolta, con tecniche di campionamento adeguatamente motivate, anche di tipo informatico; le tecniche adottate dovranno garantire l'effettiva casualità della selezione degli atti da sottoporre a controllo.
3. L'attività svolta sotto la direzione del segretario comunale, in ogni caso, dovrà garantire:
 - a) che in ogni esercizio vengano sottoposti a verifica atti amministrativi relativi a tutte le aree organizzative in cui è suddivisa l'operatività dell'Ente;
 - b) che siano sottoposti a verifica, laddove possibile, interi procedimenti amministrativi e non, esclusivamente, singoli atti;
 - c) la verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi, da intendersi come rispetto dei tempi, completezza dell'istruttoria, adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo;
 - d) la verifica del rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.
4. Entro il mese di gennaio, il segretario comunale, sentito i responsabili di servizio, stabilisce un piano annuale dell'attività di controllo prevedendo, al suo interno, la sottoposizione a verifica di almeno il 10% delle determinazioni di impegno di spesa e dei contratti di importo superiore a 10.000 euro, oltre ad un ragionevole numero di atti amministrativi pari, almeno, al 5% del numero totale.
5. Al fine di garantire lo svolgimento imparziale dell'attività di controllo il segretario comunale presenterà, ad inizio esercizio, ai responsabili di servizio, l'attività di controllo programmata ed i parametri di riferimento o standards che verranno, da questa, utilizzati.

Articolo 11 – Risultati dell'attività di controllo

1. Il segretario comunale descrive, in apposita relazione annuale, il numero degli atti e dei procedimenti esaminati, i rilievi sollevati ed il loro esito. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi prodotti da ciascuna area organizzativa dell'Ente e le relative indicazioni rivolte ai responsabili delle stesse.
2. Entro venti giorni dalla chiusura dell'esercizio, il segretario trasmette la relazione al presidente del consiglio comunale, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione/organismo indipendente di valutazione della performance ed ai responsabili di servizio.
3. Qualora, invece, nel corso dell'esercizio, l'attività di controllo permetta di riscontrare irregolarità, il segretario comunale emana le opportune direttive al fine di consentire eventuali azioni correttive.
4. Qualora, infine, il segretario comunale rilevi gravi irregolarità tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette apposita relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti ed alla Procura presso il Tribunale.

TITOLO III – Controllo di gestione

Articolo 12 – Coordinamento con la normativa interna - Finalità

1. Il controllo di gestione è disciplinato dal regolamento di contabilità; la natura, la tipologia, i parametri di riferimento degli obiettivi gestionali da assegnare alle aree organizzative, invece, trovano la propria disciplina nel vigente sistema di valutazione permanente della performance del personale dipendente.
2. La disciplina del controllo di gestione riportata nel presente regolamento integra e sostituisce le parti, con essa incompatibili, presenti nel vigente regolamento di contabilità.
3. Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all'intera attività dell'Ente, rivolto al perfezionamento e migliore coordinamento dell'azione amministrativa, con il fine di conseguire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché maggiore economicità della spesa pubblica locale.
4. La procedura del controllo di gestione viene svolta, sul piano temporale, in concomitanza allo svolgimento dell'attività amministrativa che ha la funzione di orientare; detta forma di controllo, inoltre, è rivolta alla rimozione di eventuali disfunzioni dell'azione dell'Ente ed al perseguimento dei seguenti risultati:
 - a) il raggiungimento degli obiettivi con modalità più efficaci ed efficienti, in tempi minori, tenendo conto delle risorse disponibili;
 - b) l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;
 - c) il grado di economicità dei fattori produttivi.

Articolo 13 – Struttura operativa

1. Il direttore generale, se nominato, o il segretario comunale organizza e dirige il controllo di gestione.
2. Salvo diversa deliberazione della giunta comunale, il personale dell'area finanziaria svolge le attività relative al controllo di gestione, ed in particolare:
 - a) l'attività di supporto nella definizione degli obiettivi gestionali proponendo opportuni indicatori di efficacia, efficienza ed economicità in relazione ai risultati attesi;
 - b) l'attività di progettazione dei flussi informativi del processo di controllo;
 - c) la predisposizione e la trasmissione dei report del controllo.

Articolo 14 – Fasi del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione ha come orizzonte temporale l'esercizio; conseguentemente assume quale documento programmatico di riferimento il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), ovvero (P.R.O.) il quale, a sua volta, deve essere approvato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica; nel P.E.G./ P.R.O. sono unificati, organicamente, il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) ed il Piano della Performance.
2. Il controllo si sviluppa nelle seguenti fasi:
 - a) la fase di predisposizione ed approvazione, da parte della giunta comunale P.E.G./ P.R.O. come sopra descritto, il quale deve prevedere, con riferimento agli obiettivi gestionali assegnati a ciascun servizio in cui sono suddivise le aree funzionali dell'Ente, indicatori di qualità e quantità adeguati, target e parametri economico-finanziari;
 - b) la fase di rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché ai risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi assegnati ai singoli servizi e centri di responsabilità;
 - c) la fase di valutazione dei dati sopra riportati in rapporto ai valori ed agli obiettivi attesi dal P.E.G.- P.R.O. al fine di verificare lo stato di attuazione e misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di convenienza economica dell'azione intrapresa da ciascun servizio;
 - d) la fase di elaborazione di, quantomeno, un referto riferito all'attività complessiva dell'Ente ed alla gestione dei singoli servizi e centri di costo nel corso dell'esercizio, di norma predisposto in occasione delle verifiche intermedie, previste dal vigente sistema di valutazione della performance del personale dipendente, da parte del nucleo di valutazione/organismo indipendente di valutazione della performance e, in ogni caso, prima della verifica consigliare circa lo stato di attuazione dei programmi di cui all'art. 193 del TUEL;
 - e) la fase di elaborazione, sulla scorta di quanto previsto alla lettera precedente, degli eventuali interventi correttivi da intraprendere;
 - f) la fase di accertamento, al termine dell'esercizio, del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, dei costi riferiti a ciascun servizio e centro di costo e, laddove possibile, dei costi riferiti a ciascuna unità di prodotto;
3. Le attività di cui alla lettera f) del comma precedente sono riportate nel referto conclusivo circa l'attività complessiva dell'Ente, di ciascun servizio e centro di costo, che viene predisposto a seguito dell'acquisizione, da parte della struttura operativa, della relazione finale elaborata dai vari

responsabili di area organizzativa; detto referto, così come quello di cui alla precedente lettera d), viene trasmesso ai responsabili di servizio, al nucleo di valutazione/organismo indipendente di valutazione della performance ed alla giunta comunale per quanto di competenza.

4. Il referto conclusivo del controllo di gestione viene trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

TITOLO IV – Controllo sugli equilibri finanziari

Articolo 20 – Coordinamento con la normativa interna

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato dal regolamento di contabilità; i successivi articoli 21 e 22 del presente regolamento integrano, in forma espressa, il vigente regolamento di contabilità ove vengono inseriti quali articoli 23 bis e 23 ter.

Articolo 21 – Direzione e coordinamento del controllo sugli equilibri finanziari

1. Il responsabile dell'area economico finanziaria, con la vigilanza dell'organo di revisione, dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari; a tale fine è supportato dal personale dell'area che, costantemente, monitora il permanere degli equilibri finanziari.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
3. Partecipano all'attività di controllo l'organo di revisione, il segretario comunale, la giunta ed i responsabili di area.

Articolo 22 – Fasi del controllo

1. Il responsabile dell'area economico finanziaria, con cadenza trimestrale ed alla presenza del segretario comunale, presiede una riunione cui partecipano i responsabili delle altre aree organizzative in cui è strutturato l'Ente, nella quale vengono esaminati, collegialmente e distintamente per ogni centro di responsabilità:
 - a) l'andamento della gestione di competenza (accertamenti/impegni) dei capitoli affidati con il Piano Esecutivo di Gestione;
 - b) l'andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la sussistenza del titolo giuridico del credito/debito;
 - c) l'andamento della gestione di cassa con particolare rilievo alle entrate a specifica destinazione. Tale verifica dovrà proiettarsi fino alla chiusura dell'esercizio, considerando anche l'evoluzione degli incassi e dei pagamenti che si perfezioneranno nel periodo di riferimento.
2. Sulla scorta delle informazioni raccolte, il responsabile dell'area economico finanziaria redige una relazione conclusiva per Sindaco, Giunta Comunale e organo di revisione, con la quale viene illustrata la situazione complessiva degli equilibri finanziari dell'Ente anche ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti dal patto di stabilità interno.
3. L'organo di revisione, nei successivi 15 giorni, esprime eventuali rilievi sulla relazione di cui al comma precedente.
4. La Giunta Comunale prende atto del permanere degli equilibri finanziari e degli atti di cui ai due commi precedenti, nella prima seduta utile, con propria deliberazione.
5. Qualora, invece, la gestione di competenza o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o l'obiettivo del patto di stabilità, il responsabile dell'area economico finanziaria procede, senza indugio, alle segnalazioni di cui all'art. 153 comma 6 del TUEL.
6. Le verifiche di cui al presente articolo terranno conto anche delle implicazioni finanziarie e patrimoniali sul bilancio comunale derivanti dall'andamento economico/finanziario degli organismi gestionali esterni.

TITOLO V – Norme finali

Articolo 23 – Comunicazioni

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legge 174/2012, a cura del segretario comunale copia del presente, divenuto efficace, sarà inviata alla Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Articolo 24 - Entrata in vigore, abrogazioni.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

3.1.1. Controllo di gestione

I principali obiettivi inseriti nel programma di mandato ed il livello della loro realizzazione alla fine del mandato sono sintetizzati nella seguente tabella:

Descrizione	Inizio mandato (anno 2017)	Fine mandato (anno 2021)
Personale - Razionalizzazione della pianta organica (n. dipendenti)	19	19
Personale - Razionalizzazione degli uffici (n. uffici)	12	12
Gestione del territorio - n. concessioni edilizie rilasciate	21	20
Gestione del territorio - tempi medi di rilascio concessioni edilizie (in giorni)	60	60
Istruzione pubblica - Ricettività servizio mensa scolastica (n. utenti)	186	85 (covid)
Istruzione pubblica - Ricettività servizio trasposto scolastico (n. utenti)	163	189
Ciclo dei rifiuti - % di raccolta differenziata	65,17	66,20
Servizi sociali - Livello di assistenza agli anziani (N. ore erogate)	1.152	576
Servizi sociali - Livello di assistenza all'infanzia (N. ore erogate)	5.664	3.792

Il mandato amministrativo è stato caratterizzato da una serie numerosa di investimenti sul territorio. Di seguito si riportano gli interventi principali:

ANNO	TITOLO OPERA	IMPORTO €	CONCLUSI	FINANZIAMENTO
2017	Lavori di messa in sicurezza con adeguamento sismico dell'edificio scolastico sito in Viale Roma	1.250.000,00	si	MIUR
2018	Intervento di ristrutturazione edilizia per l'efficientamento energetico, abbattimento barriere architettoniche e messa a norma impianti tecnologici campo sportivo comunale	100.000,00	si	Credito Sportivo
2018	Interventi di ristrutturazione, adeguamento funzionale e messa a norma della palestra e del campo polivalente del plesso scolastico di Alanno	100.000,00	si	Credito Sportivo
2018	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL COMPLESSO ORATORIO DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE	1.000.000,00	in corso di esecuzione	Regione Abruzzo Masterplan
2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	65.000,00	si	Bilancio Comune - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELLA CIRCOLARE 25 DEL 03-10-2018" Visto il
2020	Lavori di adeguamento alle vigenti norme e abbattimento barriere architettoniche alla palestra annessa all'edificio scolastico sito in viale XX Settembre di Alanno Centro urbano"	50.000,00	si	Stato – Decreto Crescita
2020	Cimitero Comunale di Alanno Scalo – zona ultimo ampliamento - Costruzione Loculario "C" -	150.000,00	si	Fondi comunali Autofinanziamento con la vendita dei locali
2020	Lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell'edificio ex scuola rurale in Località S. Maria del Carmine	50.000,00	si	Stato – legge di bilancio

2020	Realizzazione di parchi giochi inclusivi da installarsi all'interno del parco valle cupa e dell'area verde in Via Sandro Pertini"	32.777,50	si	Stato - Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020
2020	Lavori di Consolidamento del muro di sostegno in Via Del sole in Alanno Centro Urbano	515.000,00	in corso di esecuzione	Regione Abruzzo (OCDPC 441/2017)
2021	Manutenzione ordinaria di viabilità comunale – strada Via S. Agata/Via Colle Rotondo	41.660,00	si	Regione Abruzzo Giunta Regionale n.749 del 24.11.2020
2021	Intervento di "Adeguamento sismico plesso scolastico di Alanno Scalo Corpo 1	230.000,00	si	CIPE n.110/2017
2021	RIQUALIFICAZIONE DI N.2 PARCHI URBANI ESISTENTI UNO IN C.DA FELICIANTONIO E L'ALTRO IN TICCHIONE	32.777,50	si	Stato - Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC)
2021	Adeguamento sismico plesso scolastico di Alanno Scalo – Corpi 2 e 3"	1.000.000,00	in corso di esecuzione	CIPE n.72/2020
2021	Interventi di riqualificazione dell'illuminazione pubblica"	100.000,00	si	Stato – legge di bilancio
2022	Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali	250.000,00	in corso di esecuzione	Fondi di Bilancio Comunale (Mutuo Cassa DD.PP)
2022	INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE SUD NEL CENTRO ABITATO	1.000.000,00	in corso di esecuzione	Stato – legge di bilancio
2022	REALIZZAZIONE SPAZIO PUBBLICO PIAZZA IN LOCALITÀ CASE	70.000,00	No / in corso di esecuzione	Fondi di Bilancio Comunale (Mutuo Cassa DD.PP)
2022	Rifacimento del muro di sostegno, previa demolizione di quello esistente, completo di regimentazione delle acque e sistemazione tratto di strada in Località Coste delle Plaie	225.000,00	in corso di esecuzione	Regione Abruzzo (OCDPC 441/2017)
		€ 6.262.215,00		

3.1.2. Valutazione delle performance

Il sistema di valutazione permanente delle performance adottato dal nostro ente è orientato alla realizzazione delle finalità dell'ente, al miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla valorizzazione della professionalità del personale; la performance è valutata con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti.

La performance viene valutata sotto il profilo organizzativo ed individuale.

Il ciclo di gestione della performance adottato nel nostro ente si sviluppa nelle seguenti fasi:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico/amministrativo.

Tali criteri sono stati formalizzati con apposito regolamento dell'ente ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009, adottato con delibera n. 104 del 19/12/2013:

Articolo 1

Premessa

1. Questo documento è predisposto per uniformare il sistema di misurazione e di valutazione delle prestazioni dei responsabili di servizio, dipendenti, Segretario Comunale, alle modificazioni introdotte dallo stralcio al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi relativo alla Programmazione Valutazione e Controllo approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.3del 16/01/2013.
2. Il sistema riconosce come valori di riferimento quelli della trasparenza, della valutazione dei comportamenti e delle prestazioni rispetto ai programmi dell'Amministrazione, e del merito individuale e dei gruppi di lavoro.
3. Il sistema definisce il metodo e il procedimento per la valutazione annuale delle prestazioni dei responsabili di servizio, dipendenti, Segretario Comunale e dell'organizzazione intesa nel suo complesso; la valutazione si attua utilizzando criteri selettivi di valorizzazione del merito, sulla base dei risultati conseguiti anche ai fini dei sistemi premianti previsti dal D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

Articolo 2

Attori della valutazione

1. La valutazione della performance è affidata:
 - a) all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), cui compete la valutazione della performance della struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei responsabili di servizio, con il supporto esterno del Segretario Comunale.
 - b) al Sindaco cui compete l'approvazione della proposta di valutazione dei responsabili di servizio formulata dall'OIV); al Sindaco, inoltre, compete la valutazione annuale del Segretario Comunale.
 - c) ai responsabili di servizio cui compete la valutazione del personale assegnato al proprio servizio.

Articolo 3

Finalità della valutazione

1. Il processo di valutazione persegue diverse finalità, prima fra tutte quella di orientare la prestazione dei valutati verso il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, ma anche la valorizzazione dei dipendenti, l'introduzione di una cultura organizzativa della responsabilità per il miglioramento della performance rivolta allo sviluppo della qualità dei servizi erogati e del merito, l'assegnazione degli incentivi di produttività e dell'indennità di risultato.

Articolo 4

Criteri di valutazione del personale incaricato di posizione organizzativa ai fini dell'attribuzione del premio per la performance individuale

1. La performance della singola posizione organizzativa è misurata sulla base dei seguenti criteri la cui applicazione sviluppa complessivamente un massimo di 200 punti:
 - il conseguimento degli obiettivi di cui al PRO, ovvero **valutazione del rendimento**, cui viene riservato un totale massimo di 100 punti;
 - i comportamenti tenuti dall'incaricato allo scopo di ottenere i risultati prefissati, ovvero la **valutazione del comportamento**, cui viene riservato un totale massimo di 100 punti.

Articolo 5

La valutazione del rendimento

1. Gli obiettivi devono essere:
 - a) predeterminati;
 - b) indicati espressamente nel PRO;
 - c) coerenti con le strategie dell'Ente;
 - d) misurabili;
 - e) significativi e/o innovativi;
 - f) realistici, anche se non facilmente raggiungibili.
2. Oggetto di valutazione sono soltanto gli obiettivi fissati e contenuti nel PRO.

Articolo 6

Modalità di valutazione del rendimento

1. Il punteggio complessivamente riservato alla valutazione del rendimento, pari a 100 punti, è ripartito tra i singoli obiettivi assegnati in relazione al peso ad essi preventivamente attribuito.
2. In sede di individuazione dell'obiettivo è precisato se il parziale conseguimento può essere comunque oggetto di valutazione indicandone, in caso affermativo, i termini percentuali. In caso contrario, il parziale conseguimento dell'obiettivo equivale a mancato conseguimento non generando punteggio.
3. Il mancato conseguimento dell'obiettivo ove imputabile a fatti e/o atti imprevedibili e sopravvenuti, non imputabili all'incaricato, equivale a conseguimento pieno a condizione che le cause ostative siano state rappresentate dall'incaricato al Sindaco nel momento in cui si sono manifestate: l'organo di governo ha facoltà, in tal caso, di assegnare all'incaricato uno o più obiettivi sostitutivi realizzabili nel residuo periodo dell'esercizio e questi saranno oggetto di valutazione.

Articolo 7

La valutazione dei comportamenti

1. I criteri di valutazione sono:
 - a) **organizzazione e direzione**, intese come capacità di:
 - chiarire gli obiettivi;
 - tradurre gli obiettivi in piani di azione;
 - coordinare ed ottimizzare le risorse impiegate;
 - b) **innovazione e semplificazione**, intese come le capacità dell'incaricato di stimolare l'innovazione e la semplificazione delle procedure amministrative:
 - sostenendo in modo costruttivo ed attivo gli interventi già attivati o da attivarsi a livello tecnologico, organizzativo e procedurale;

- favorendo l'intraprendenza, la formazione e la responsabilizzazione dei collaboratori;
 - attuando una semplificazione ed accelerazione nella gestione dei procedimenti amministrativi;
- c) **integrazione**, intesa come capacità dell'incaricato di lavorare in gruppo e di collaborare con organi di governo, altri incaricati e dipendenti di altri servizi o Enti al fine della realizzazione di obiettivi e risoluzione di problemi;
 - d) **orientamento dell'utente**, inteso come capacità dell'incaricato di ascoltare e mettere in atto soluzioni che, nel rispetto delle regole organizzative non comportino un'applicazione pedissequa e distorta delle norme, al fine della soddisfazione dell'utente interno ed esterno all'Ente, nel raggiungimento di alti livelli qualitativi di servizio;
 - e) **valutazione**, intesa come capacità dimostrata di utilizzo dello strumento valutativo nei confronti dei propri collaboratori;
 - f) **responsabilizzazione**, intesa come capacità di responsabilizzare i propri collaboratori assegnando loro compiti e responsabilità di procedimento anche con eventuale assunzione del provvedimento finale;
 - g) **rispetto dei termini** nella gestione e conclusione dei procedimenti amministrativi.
2. Si procede alla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei criteri di cui alle lett. da a) a f) ed alla sottrazione del punteggio riportato nella valutazione del criterio di cui alla lett. g).

Articolo 8

Modalità di valutazione del comportamento

1. Il punteggio complessivamente riservato alla valutazione del comportamento, pari a 100 punti, è attribuito come segue:
 - a) **organizzazione e direzione**: max 20 punti capacità di chiarire gli obiettivi, tradurre gli obiettivi in piani di azione, coordinare ed ottimizzare le risorse impiegate;
 - 0-5: (bassa) comportamento lavorativo concentrato non sulla programmazione ma sulla risoluzione di singoli problemi all'atto della loro manifestazione e sulle urgenze;
 - 6-15: (media) comportamento lavorativo concentrato sulla programmazione dell'attività in relazione alle priorità ed importanza delle problematiche;
 - 16-20: (alta) comportamento lavorativo concentrato, in base alle priorità, sulla programmazione del settore, sull'individuazione di eventuali ostacoli e relative soluzioni al fine del raggiungimento degli obiettivi (ad es. punto di riferimento per la risoluzione delle eventuali problematiche scaturenti dall'attività dei collaboratori e risoluzione di eventuali rapporti conflittuali verificatisi fra collaboratori e la semplificazione ed accelerazione di procedure amministrative);
 - b) **innovazione e semplificazione**: max 20 punti capacità dimostrata di stimolare l'innovazione sostenendo in modo costruttivo gli interventi già attivati o da attivarsi a livello tecnologico, organizzativo e procedurale favorendo l'intraprendenza, la formazione e la responsabilizzazione dei collaboratori
 - 0-5: (bassa) comportamento indifferente rispetto alle innovazioni ed ai cambiamenti (ad es. non propone gli interventi necessari a seguito di modifiche normative/gestionali);
 - 6-15: (media) comportamento realizzativo di interventi innovativi proposti da altri;
 - 16-20: (alta) comportamento propositivo ed attuativo di interventi innovativi nell'ambito del settore;
 - c) **orientamento dell'utente**: max 15 punti capacità di ascoltare e sburocratizzare l'attività, al fine della soddisfazione dell'utente interno ed esterno all'Ente, nel raggiungimento di alti livelli qualitativi di servizio
 - 0-5: (bassa) comportamento normativo di risposta ai bisogni dell'utente esterno ed interno;
 - 6-10: (media) comportamento di ascolto e messa in atto di soluzioni che, pur nel rispetto delle regole organizzative, non dimostrino un'applicazione pedissequa e distorta delle norme;
 - 11-15: (alta) comportamento interpretativo dell'utente, interno ed esterno, al fine di una ricerca della migliore soluzione anche mediante coinvolgimento di altri soggetti interessati;
 - d) **integrazione**: max 15 punti capacità dimostrata di lavorare in gruppo e di collaborare con organi di governo, altri incaricati e dipendenti inseriti in altri servizi o Enti al fine della realizzazione di obiettivi e risoluzione di problemi
 - 0-5: (bassa) comportamento indifferente rispetto all'integrazione ed alla collaborazione;
 - 6-10: (media) comportamento partecipativo all'integrazione ed alla collaborazione richiesta da altri;
 - 11-15: (alta) comportamento sollecitativo dell'integrazione e della collaborazione (ad es. propone conferenze di servizio per la risoluzione di problemi intersettoriali);
 - e) **valutazione**: max 15 punti capacità dimostrata di utilizzo dello strumento valutativo nei confronti dei propri collaboratori;
 - 0-5: (bassa) comportamento tendente alla valutazione uniforme dei collaboratori;
 - 6-10: (media) comportamento orientato alla valutazione critica dei collaboratori;
 - 11-15: (alta) comportamento propositivo degli interventi gestionali da intraprendere a seguito delle valutazioni dei collaboratori;
 - f) **responsabilizzazione**: max 15 punti capacità dimostrata di responsabilizzare i propri collaboratori assegnando loro compiti e responsabilità di procedimento anche con eventuale assunzione del provvedimento finale;
 - 0-5: (bassa) comportamento indifferente nei confronti del processo di responsabilizzazione dei collaboratori;
 - 6-10: (media) comportamento di decentramento di compiti solo parziali;
 - 11-15: (alta) comportamento di decentramento di compiti e responsabilizzazione dei collaboratori in forma piena;
 - g) **rispetto dei termini** nella gestione e conclusione dei procedimenti amministrativi: max 25 punti in detrazione capacità di garantire la conclusione nei termini previsti dei procedimenti amministrativi di competenza del settore diretto dall'incaricato di posizione organizzativa
 - 0: (ottimo) rispetto pieno dei termini di conclusione di tutti i procedimenti amministrativi (ammessa una deroga nel 3% dei casi per superamenti non superiore al 3% dei tempi previsti);
 - 10: mancato rispetto dei termini nel 10% dei casi in misura non superiore al 10% del termine previsto;
 - 15: mancato rispetto dei termini nel 15% dei casi in misura non superiore al 15% del termine previsto;
 - 20: mancato rispetto dei termini nel 20% dei casi in misura non superiore al 20% del termine previsto;
 - 25: mancato rispetto dei termini nel 25% dei casi in misura non superiore al 25% del termine previsto.

Articolo 9

Modalità di attribuzione dell'indennità di risultato

1. L'indennità di risultato compete agli incaricati di posizione organizzativa solo al conseguimento di almeno 140 punti complessivi ed a condizione che ne siano stati riportati:

- almeno 70 nella valutazione del rendimento;
- almeno 70 nella valutazione del comportamento.

Posto che, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 1° agosto 2011, n. 141, la differenziazione retributiva in fasce, prevista dagli artt. 19, commi 2 e 3, e 31 comma 2, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e dal presente regolamento, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006/2009 e, ferma restando la differenziazione nella valutazione, la retribuzione di risultato è erogata nella seguente misura:

- punti 140-152 attribuzione del 60% dell'indennità;
 - punti 153-164 attribuzione del 70% dell'indennità;
 - punti 165-176 attribuzione del 80% dell'indennità;
 - punti 177-188 attribuzione del 90% dell'indennità;
 - punti 189-200 attribuzione del 100% dell'indennità.
2. Il conseguimento di un punteggio complessivamente inferiore a 100 costituisce insufficiente rendimento che, unitamente agli altri presupposti contemplati dall'art. 55 quater, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, comporta l'apertura di procedimenti disciplinari finalizzato all'eventuale applicazione della sanzione ivi prevista nonché giusta causa per la revoca dell'incarico di posizione organizzativa.

Articolo 10

Criteri per l'attribuzione del premio per la performance individuale al personale non incaricato di posizione organizzativa

1. La performance individuale del singolo dipendente è misurata sulla base dei seguenti criteri:
- livello di conseguimento degli obiettivi individuali assegnati
 - competenze dimostrate;
 - comportamenti professionali;
 - comportamenti organizzativi;
- la cui applicazione sviluppa complessivamente massimo 100 punti.

Articolo 11

Obiettivi individuali e/o di gruppo

1. Gli obiettivi di gruppo sono alternativi a quelli individuali e devono essere adeguatamente motivati.
2. Agli obiettivi individuali sono riservati complessivamente 25 punti.
3. L'incaricato di posizione organizzativa, in coerenza con gli atti di programmazione dell'Ente, assegna gli obiettivi di norma entro 20 giorni dall'approvazione del PRO annuale.
4. Gli obiettivi sono definiti per iscritto, previo confronto con il personale interessato ed illustrati in apposita riunione.
5. Gli obiettivi possono essere oggetto di modifica, adeguamento ed integrazione in qualunque momento dell'anno con le stesse procedure e modalità previste per la definizione. Non possono essere oggetto di modifica dopo la data del 30 novembre.
6. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'incaricato di posizione organizzativa, sulla base degli obiettivi assegnati e dei contenuti ed indicatori degli stessi, accerta in modo analitico e per ogni obiettivo, il livello di conseguimento individuando, se del caso, le cause del mancato conseguimento.
7. Al conseguimento dell'obiettivo in misura pari almeno al 60% consegue l'attribuzione al dipendente o ai singoli componenti il gruppo, di un punteggio nella seguente misura:
 - pari al 60% ma inferiore al 80% punti 10;
 - pari al 80% ma inferiore al 90% punti 15;
 - pari al 90% ma inferiore al 100% punti 20;
 - pari al 100% punti 25;
 Al conseguimento dell'obiettivo in misura inferiore al 60% è attribuito un punteggio pari a zero.
8. Qualora l'obiettivo da raggiungere sia di gruppo occorrerà stimare l'apporto del singolo dipendente alla realizzazione dell'obiettivo stesso. Il punteggio assegnato all'obiettivo verrà ripartito in percentuale nel modo che segue:
 - 50% in caso che il dipendente abbia contribuito in modo limitato al raggiungimento dell'obiettivo
 - 100% in caso che il dipendente abbia contribuito in modo consistente al raggiungimento dell'obiettivo

Articolo 12

Competenze dimostrate

1. Alle competenze dimostrate sono riservati complessivamente 30 punti.
2. Esse si concretano nel livello di competenze possedute e dimostrate dal dipendente in ordine all'applicazione di norme e conoscenze tecnico-specialistiche.
3. Il punteggio è così graduato:
 - competenze insufficienti o scarse in relazione alla categoria di classificazione, al profilo posseduto ed alle mansioni punti 0;
 - competenze sufficienti punti 10;
 - competenze discrete punti 15;
 - competenze buone punti 20;
 - competenze ottime punti 30.

Articolo 13

Comportamenti professionali

1. Ai comportamenti professionali sono riservati complessivamente 30 punti.
2. Essi si concretano nella capacità del dipendente di raggiungere gli obiettivi assegnati e di svolgere i compiti assegnati in modo efficace ed efficiente con autonomia tempestività e flessibilità.
3. Il punteggio si articola nei seguenti subcriteri:
 - autonomia punti 10;
 - tempestività punti 10;
 - flessibilità punti 10;
 e graduato come segue:
 - livello insufficiente o scarso punti 0;
 - livello sufficiente punti 2;
 - livello discreto punti 4;
 - livello buono punti 7;
 - livello ottimo punti 10.

Articolo 14
Comportamenti organizzativi

1. Ai comportamenti organizzativi sono riservati complessivamente 15 punti.
2. Essi si concretano nella capacità di organizzarsi nell'esercizio dei propri compiti, di gestire in modo corretto ed efficace, sotto ogni profilo, le relazioni con i colleghi, sovraordinati ed utenti.
3. Il punteggio si articola nei seguenti subcriteri:
 - capacità di gestire le relazioni con i sovraordinati punti 5;
 - capacità di gestire le relazioni con i colleghi punti 5;
 - capacità di gestire le relazioni con gli utenti punti 5;
 e graduato come segue:
 - livello insufficiente o scarso punti 0;
 - livello sufficiente punti 1;
 - livello discreto punti 2;
 - livello buono punti 3;
 - livello ottimo punti 5.

Articolo 15
Bonus

1. Ad ogni incaricato di posizione organizzativa è consentito individuare, con idonea motivazione, nell'ambito dei dipendenti cui è assegnata la valutazione di ottimo in relazione a tutti i criteri, un dipendente che ha conseguito livelli di particolare eccellenza.
2. Al dipendente individuato è attribuito un bonus pari ad ulteriori 4 punti.

Articolo 16
Procedimento valutativo

1. La valutazione dei dipendenti non incaricati di posizione organizzativa è effettuata entro il mese di gennaio dall'incaricato di posizione organizzativa cui il dipendente risultava assegnato nell'anno di riferimento, mediante la compilazione di una scheda-tipo predisposta dall'Ufficio Personale.
2. La graduatoria è formata entro il 31 marzo.
3. Nella formulazione della valutazione, l'incaricato di posizione organizzativa può avvalersi dei collaboratori preposti ad uffici o al coordinamento di gruppi di lavoro comunque denominati.
4. Nel caso di assegnazione, durante l'anno di riferimento, di un dipendente in condivisione a più settori, ciascun incaricato di posizione organizzativa effettua la valutazione di competenza. Il punteggio complessivo è quello risultante dalla media dei punteggi attribuiti da ciascun incaricato di posizione organizzativa.
5. La valutazione comportante un punteggio complessivamente inferiore al 50% rispetto a quello massimo attribuibile, costituisce insufficiente rendimento che, unitamente agli altri presupposti contemplati dall'art. 55quater, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, comporta l'apertura di procedimenti disciplinari finalizzato all'eventuale applicazione della sanzione ivi prevista.

Articolo 17
Graduatoria

1. La graduatoria è redatta dall'OIV sulla base delle valutazioni degli incaricati di posizione organizzativa.
2. I punteggi, così come attribuiti in applicazione dei criteri contenuti nel Sistema, sono sommati e sulla base di essi è formata una graduatoria unica a livello di Ente.
3. Ove l'OIV rilevi valutazioni irragionevoli od illogiche o erronea applicazione dei criteri predeterminati, invita gli incaricati di posizione organizzativa a riformulare le valutazioni segnalando analiticamente le illegittimità o criticità riscontrate.
4. In caso di parità di punteggio, la priorità è data dal miglior punteggio riportato nell'anno precedente; nell'ipotesi di ulteriore parità, il riferimento è al secondo anno antecedente.
5. Il premio, ferma restando la necessaria differenziazione in sede di valutazione, da effettuarsi con criteri meritocratici e selettivi, è attribuito al personale sulla base della seguente metodologia:
 - l'ammontare complessivo del fondo premiale è diviso per il numero dei dipendenti concorrenti nell'anno all'assegnazione del premio, individuando in tal modo la quota potenziale massima conseguibile da ogni singolo dipendente;
 - in base al punteggio riportato, posto che, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 1° agosto 2011, n. 141, la differenziazione retributiva in fasce, prevista

dagli artt. 19, commi 2 e 3, e 31 comma 2, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e dal presente regolamento, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006/2009 e, ferma restando la differenziazione nella valutazione a ciascun concorrente è assegnata una quota percentuale di premio rispetto alla quota massima conseguibile, come segue:

- sino a 69 punti 0 zero;
 - da 70 a 76 60%;
 - da 77 a 82 70%;
 - da 83 a 88 80%;
 - da 89 a 94 90%;
 - da 95 a 100 100%.
6. Nel caso di residuo del fondo premiale, si procede ad attribuirlo in proporzione al risultato raggiunto da ogni dipendente utilmente collocato in graduatoria..

Articolo 18

Comunicazione e conciliazione della valutazione

1. Ogni valutazione deve essere comunicata al soggetto valutato.
2. Il valutato può presentare richiesta motivata di revisione della valutazione conseguita e chiedere di essere sentito in merito entro 20 giorni dal ricevimento della valutazione.
3. Il valutatore deve rispondere e convocare il valutato entro il termine di 20 giorni dalla richiesta. Al termine del contraddittorio, il valutatore definirà la valutazione anche apportando modifiche, con parere motivato, a quella effettuata precedentemente.
4. In caso di non accettazione dal valutato della valutazione finale, gli atti sono rimessi per la decisione ultima:
 - all'OIV in caso di valutazione di un dipendente da parte dell'incaricato di posizione organizzativa;
 - al Sindaco, in caso di valutazione di un incaricato di posizione organizzativa da parte dell'OIV.
5. La procedura di conciliazione si svolge ai sensi dell'art. 410 cpc, così come novellati dalla Legge n. 183/2010 in materia di risoluzione delle controversie in materia di lavoro.

Articolo 19

La valutazione del segretario comunale

1. La misurazione e valutazione della performance del segretario Comunale viene effettuata ai fini della quantificazione della retribuzione di risultato da corrispondere, sulla base della verifica dell'attività dal Segretario, da parte del Sindaco.
2. La verifica attiene alle funzioni ed ai compiti che la legge rimette al Segretario comunale, con particolare riferimento al positivo contributo fornito alla collaborazione attiva nel perseguimento degli obiettivi propri dell'amministrazione.
3. La valutazione del Sindaco opera sul parametro numerico complessivo pari a 100.
4. A ciascuna funzione essenziale svolta dal Segretario corrisponde un sotto-punteggio massimo. La somma dei sotto-punteggi, nel massimo, corrisponde a 100.

Le funzioni da valutare sono le seguenti:

- a) la funzione di collaborazione. Nell'ambito di questa funzione deve essere valutato non solo il ruolo consultivo, ma anche quello propositivo, nell'ambito sempre delle competenze proprie del Segretario comunale.
 - b) la funzione di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione giuridico-amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti. La funzione dovrà essere valutata in relazione all'attività di consulenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente intesa quale capacità di individuazione degli strumenti giuridico amministrativi più idonei per consentire l'ottimale conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione.
 - c) la funzione di partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio comunale e della giunta. Sono oggetto di valutazione le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione nei confronti della Giunta e del Consiglio comunale intese quali capacità di supportarne l'azione con riferimento agli ambiti di competenza. Rientra nello svolgimento della funzione "de qua" anche l'attività di verbalizzazione delle sedute degli organi dell'ente.
 - d) la funzione di coordinamento e sovrintendenza dei responsabili di Settore. La valutazione dovrà avvenire considerando che per sovrintendenza si intende l'attività svolta dal segretario comunale finalizzata a garantire l'unità di indirizzo amministrativo, volta cioè a garantire l'unitarietà e l'omogeneità dell'azione dei responsabili di Settore, in coerenza con il programma dell'amministrazione comunale. Per coordinamento si intende l'attività tesa ad assicurare la corretta valutazione di tutti gli interessi coinvolti, garantendo l'attuazione dei principi di imparzialità, di buon andamento ed efficienza.
 - e) la funzione di Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica.
 - f) lo svolgimento di incarichi aggiuntivi.
5. I parametri di valutazione e il punteggio massimo attribuibile sono quelli riportati nella seguente tabella:

PARAMETRI	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO	TOT.
Scarsa	6	6	2	3	3	6	
Largamente migliorabile	8	8	4	5	5	8	
Sufficiente	12	12	6	7	7	12	
Buona	18	18	8	12	12	18	
Ottima	20	20	10	15	15	20	

6. La valutazione del Segretario comunale, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di risultato, è espressa dal rapporto tra punteggio massimo potenzialmente ottenibile (pari a punti 100), e punteggio effettivamente ottenuto, quale risultante dalla sommatoria dei sotto punteggi attribuiti dal Sindaco.
7. I giudizi "scarsa", "largamente migliorabile", "sufficiente", "buona" e "ottima" hanno valore meramente indicativo. Il Sindaco quindi, nell'ambito di ciascuna funzione soggetta a valutazione, potrà attribuire qualunque valore purché compreso all'interno del punteggio minimo e massimo relativo alla

stessa Funzione.

8. La valutazione finale è effettuata entro il giorno 31 del mese di gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della valutazione, sulla base degli elementi acquisiti in corso dell'anno e secondo i parametri indicati nel presente regolamento.
9. La retribuzione di risultato è conseguenza del punteggio complessivo ottenuto sommando i punteggi ottenuti in riferimento alle singole funzioni svolte (punteggio massimo realizzabile pari a 100), ed è attribuita secondo le percentuali di seguito indicate:

Punteggio	% della retribuzione di risultato erogabile
fino a 28	0
da 29 a 40	40
da 41 a 75	60
da 76 a 85	90
da 86 a 100	100

Articolo 20

La performance organizzativa

1. La performance organizzativa concerne:
 - a) l'attuazione delle politiche legate alla soddisfazione finale dei bisogni della collettività amministrata;
 - b) l'attuazione dei piani e programmi inseriti nel PEG-PRO;
 - c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi;
 - d) la modernizzazione ed il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali;
 - e) lo sviluppo quali-quantitativo delle relazioni con i cittadini e gli utenti;
 - f) l'efficienza dell'impiego delle risorse;
 - g) la qualità e quantità delle prestazioni e servizi erogati.

Articolo 21

Tempistica della valutazione

1. I responsabili di servizio, entro il 31 gennaio di ogni anno, inviano al Segretario Comunale la rendicontazione finale del PRO dell'anno precedente e l'esito della valutazione dei lavoratori loro assegnati.
2. La rendicontazione dell'attuazione del PRO è verificata dall'OIV) con il supporto del Segretario Comunale, che verificano anche le schede di valutazione dei singoli dipendenti.
3. L'OIV entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione e delle schede dei singoli dipendenti e, comunque, non oltre la data del 31 marzo:
 - a) presenta al Sindaco la proposta di graduatoria della valutazione dei responsabili di servizio;
 - b) redige la graduatoria della valutazione dei dipendenti sulla base delle schede redatte e consegnate dai responsabili di settore o servizio;
4. Il Sindaco, sulla base della proposta predisposta dall'OIV valuta i responsabili di servizio.

Articolo 22

Comunicazione della valutazione

1. Il colloquio di valutazione è una fase di fondamentale importanza in quanto, a seconda delle sue modalità di realizzazione, si stabilisce o meno il raggiungimento delle finalità proposte con la valutazione stessa.
2. I colloqui vengono realizzati periodicamente tra l'OIV e i responsabili di servizio e tra questi ultimi ed i dipendenti.
3. Nell'ambito di tali colloqui si analizzano i risultati relativi ai fattori valutativi considerati, i problemi e le relative cause e gli eventuali interventi ritenuti necessari per il miglioramento della prestazione o per la soluzione dei problemi.
4. Il colloquio di valutazione deve essere quindi preparato con cura e con una chiara definizione di quelle che saranno le fasi ed i relativi argomenti da trattare durante il colloquio stesso. Deve essere visto come strumento necessario per raggiungere gli obiettivi e per risolvere i problemi.

Articolo 23

ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 1° agosto 2011, n. 141, la differenziazione retributiva in fasce, prevista dagli artt. 19, commi 2 e 3, e 31 comma 2, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e dal presente regolamento, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006/2009 e pertanto a quella data il sistema di valutazione dovrà formare oggetto di adeguamento.

3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL

Le attività di controllo sulle società partecipate e controllate dall'ente, ai sensi dell'art. 147 quater TUEL, sono disciplinate ai sensi del D.Lgs. 175/2016.

La Legge di stabilità per l'anno 2015 (commi 611-614 dell'art. 1 della Legge nr. 190/2014) prevedeva che le pubbliche amministrazioni avviassero un percorso di razionalizzazione delle società partecipate, direttamente o indirettamente, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", nonché un obiettivo specifico connesso alla riduzione, entro l'anno 2015, del numero delle società pubbliche;

Il testo di legge recepiva in parte le indicazioni fornite dal Commissario della *spending review* Prof. Carlo Cottarelli con il proprio documento del 7 agosto 2014 denominato "Piano di razionalizzazione delle società partecipate locali" e nasce con l'intento di potenziare il disposto dell'art. 3, comma 27 e seguenti, della Legge nr.

244/2007, secondo cui gli Enti Locali non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, mentre risulta invece ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale;

La disciplina in materia indicava quali fossero i criteri da considerare per giungere al perseguimento degli obiettivi ricercati riepilogandoli in cinque punti fondamentali:

- Eliminazione delle società non indispensabili, vale a dire che svolgono servizi non strettamente necessari al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;
- Soppressione delle società composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti,
- Eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o similare;
- Aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali;
- Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

Il legislatore, nonostante individuasse gli obiettivi e le direttrici attraverso cui muoversi, riconosceva tuttavia il discrezionale ruolo programmatico dell'organo di direzione politica dell'Ente, riservandogli un certo spazio di autonomia di scelta e margini di flessibilità operativa che garantissero l'approvazione di misure e iniziative realmente praticabili;

Con il D.Lgs. nr. 175/2016 recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", pubblicato in G.U. nr. 210 dell'08.09.2016, sono stati ribaditi e rafforzati i principi sopra enunciati.

L'art. 24 del D.Lgs. nr. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" recante "Revisione straordinaria delle partecipazioni" prevedeva che le pubbliche amministrazioni dovessero effettuare, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del medesimo, individuando quelle che dovevano essere alienate o che dovevano essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2;

L'eventuale alienazione, da effettuarsi ai sensi dell'art. 10, doveva avvenire entro un anno dall'avvenuta ricognizione e doveva essere effettuata per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità.

Si rimanda alla parte VI per una puntuale disamina delle società partecipate.

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE

1.1. Sintesi dei dati finanziari a preconsuntivo del bilancio dell'ente:

Entrate (in euro)	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	% di incremento / decremento rispetto al primo anno
Utilizzo avanzo di amministrazione	83.500,00	75.000,00	0,00	25.821,81	131.410,06	57,38 %
FPV – Parte corrente	0,00	0,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00 %
FPV – Parte capitale	365.951,87	444.435,43	359.060,45	170.745,73	97.508,60	-73,35 %
Entrate correnti tributarie	2.162.568,48	2.161.940,08	2.214.830,40	2.031.282,78	2.023.434,30	-6,43 %
Trasferimenti correnti	230.005,23	354.342,52	345.375,94	545.089,20	321.297,31	39,69 %
Entrate extratributarie	342.363,15	442.134,58	374.638,67	322.978,35	324.697,67	-5,16 %
Entrate conto capitale	780.882,44	697.705,05	812.730,60	1.016.190,19	1.684.205,02	115,68 %
Entrate attività finanz.	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00 %
Accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00 %
Anticipazioni tesoreria	0,00	0,00	58.170,76	316.828,10	0,00	0,00 %
TOTALE	3.965.271,17	4.175.557,66	4.176.306,82	4.430.521,16	4.832.552,96	21,87 %

Spese (in euro)	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	% di incremento / decremento rispetto al primo anno
Disavanzo	3.048,93	3.048,93	3.048,93	3.048,93	3.048,93	0,00 %
Spese correnti	2.513.643,42	2.795.896,13	2.593.220,44	2.453.015,31	2.545.809,89	1,28 %
FPV – Parte corrente	0,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00 %
Spese conto capitale	646.350,92	815.326,03	972.165,98	1.042.141,80	1.507.028,93	133,16 %
FPV – Parte capitale	444.435,43	359.060,45	170.745,73	97.508,60	512.754,90	15,37 %
Spese Attività finanz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti	228.144,05	236.903,70	240.975,18	22.602,91	155.980,66	-31,63 %
Chiusura anticipazioni tesoreria	0,00	0,00	58.170,76	316.828,10	0,00	0,00 %
TOTALE	3.835.622,75	4.210.235,24	4.039.912,02	3.935.145,65	4.724.623,31	23,18 %

Partite di giro (in euro)	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	% di incremento / decremento rispetto al primo anno
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.398.893,83	1.464.821,68	2.092.421,39	2.265.928,40	406.635,59	-70,93 %
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.398.893,83	1.464.821,68	2.092.421,39	2.265.928,40	406.635,59	-70,93 %

1.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

Equilibri di parte corrente					
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
FPV spese correnti iscritto in entrata	0,00	0,00	0,00	1.585,00	0,00
Recupero disavanzo (-)	3.048,93	3.048,93	3.048,93	3.048,93	3.048,93
Totale titolo (I+II+III) (+)	2.734.936,86	2.958.417,18	2.934.845,01	2.899.350,33	2.669.429,28
Spese Titolo I (-)	2.513.643,42	2.795.896,13	2.593.220,44	2.453.015,31	2.545.809,89
FPV parte corrente (spesa) (-)	0,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti titolo IV (-)	228.144,05	236.903,70	240.975,18	22.602,91	155.980,66
Somma finale	-9.899,54	-77.431,58	96.015,46	422.268,18	-35.410,20
Utilizzo avanzo Amm.ne per spese correnti (+)	17.500,00	0,00	0,00	25.821,81	131.410,06
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (+)	40.198,57	15.402,30	0,00	20.480,98	0,00
Entrate correnti destinate ad investimenti (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo parte corrente	47.799,03	-62.029,28	96.015,46	468.570,97	95.999,86

Equilibri di parte capitale					
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Utilizzo per spese di investimento (+)	66.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
FPV spese conto capitale iscritto in entrata (+)	365.951,87	444.435,43	359.060,45	170.745,73	97.508,60
Entrate titolo IV, V (parte) e VI (+)	780.882,44	697.705,05	824.230,60	1.016.190,19	1.934.205,02
Entrate parte capitale applicate a parte corrente (-)	40.198,57	15.402,30	0,00	20.480,98	0,00
Entrate parte corrente destinate a spese investimento (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da prestiti destinate ad estinzione anticipata prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese titolo II (-)	646.350,92	815.326,03	972.165,98	1.042.141,80	1.507.028,93
FPV conto capitale (spesa) (-)	444.435,43	359.060,45	170.745,73	97.508,60	512.754,90
Spese titolo III per acquisizioni attività finanziarie (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equilibri di parte capitale	81.849,39	27.351,70	40.379,34	26.804,54	11.929,79
Entrate titolo V per riscossioni di crediti di breve, medio-lungo termine e altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+)	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
Spese titolo III per concessioni di crediti di breve-lungo termine altre spese per incremento attività finanziarie (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo parte capitale	81.849,39	27.351,70	51.879,34	26.804,54	11.929,79

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.*

Anno 2017		
Riscossioni (+)		3.617.236,37
Pagamenti (-)		3.949.917,31
Differenza		-332.680,94
Residui attivi (+)		1.297.476,76
Residui passivi (-)		837.114,91
Differenza		460.361,85
	Avanzo (+) o Disavanzo (-)	127.680,91

Anno 2018		
Riscossioni (+)		4.170.342,01
Pagamenti (-)		4.680.108,00
Differenza		-509.765,99
Residui attivi (+)		950.601,90
Residui passivi (-)		632.839,54
Differenza		317.762,36
	Avanzo (+) o Disavanzo (-)	-192.003,63

Anno 2019		
Riscossioni (+)		4.909.894,75
Pagamenti (-)		5.211.219,16
Differenza		-301.324,41
Residui attivi (+)		999.773,01
Residui passivi (-)		745.734,59
Differenza		254.038,42
	Avanzo (+) o Disavanzo (-)	-47.285,99

Anno 2020		
Riscossioni (+)		5.737.859,07
Pagamenti (-)		4.928.863,83
Differenza		808.995,24
Residui attivi (+)		760.437,95
Residui passivi (-)		1.171.652,69
Differenza		-411.214,74
	Avanzo (+) o Disavanzo (-)	397.780,50

Anno 2021		
Riscossioni (+)		3.961.795,53
Pagamenti (-)		3.069.962,82
Differenza		891.832,71
Residui attivi (+)		1.048.474,36
Residui passivi (-)		1.545.492,25
Differenza		-497.017,89
	Avanzo (+) o Disavanzo (-)	394.814,82

Risultato di amministrazione di cui:	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Vincolato	200.000,00	0,00	25.821,81	131.410,06	57.555,06
Per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	9.000,00	11.929,79
Per fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonato	408.659,99	550.831,76	725.220,63	219.390,55	141.634,32
Non vincolato	30.068,29	18,89	7.991,42	264.664,99	266.029,40
Totale	638.728,28	550.850,65	759.033,86	624.465,60	477.148,57

1.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

Descrizione	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Fondo di cassa al 31 dicembre (+)	345.276,55	244.890,67	108.564,15	806.990,24	1.298.856,30
Totale residui attivi finali (+)	1.701.105,72	1.474.821,71	1.740.634,58	1.322.179,05	1.855.434,64
Totale residui passivi finali (-)	963.218,56	809.801,28	917.834,14	1.407.195,09	2.164.387,47
FPV per spese correnti e in conto capitale (-)	444.435,43	359.060,45	172.330,73	97.508,60	512.754,90
Risultato di amministrazione (+)	638.728,28	550.850,65	759.033,86	624.465,60	477.148,57
Utilizzo anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Reinvestimento quote accantonate per ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamento debiti fuori bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salvaguardia equilibri di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	2.513.643,42	2.795.896,13	2.593.220,44	2.453.015,31	2.545.809,89
Spese correnti in sede di assestamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento	646.350,92	815.326,03	972.165,98	1.042.141,80	1.507.028,93
Estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.159.994,34	3.611.222,16	3.565.386,42	3.495.157,11	4.052.838,82

2. Gestione dei residui. Totale dei residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo - quadro 11)

RESIDUI ATTIVI 2017	Iniziali	Riscossi	Maggiori/Minori	Da Riportare	Residui provenienti dalla gestione di competenza	Totale residui di fine gestione
	a	b	c	d=(a-b-c)	e	f=(d+e)
Titolo 1 - Tributarie	568.923,07	436.379,22	0,00	132.543,85	649.059,66	781.603,51
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	184.844,81	47.905,09	-10.890,93	126.048,79	37.939,08	163.987,87
Titolo 3 - Extratributarie	254.429,63	179.371,48	-28.568,53	46.489,62	98.127,50	144.617,12
Titolo 4 - In conto capitale	91.290,96	91.290,96	0,00	0,00	497.941,47	497.941,47
Titolo 5 - Riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 6 - Accensione prestiti	282.084,24	200.000,00	0,00	82.084,24	0,00	82.084,24
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	17.713,99	1.251,53	0,00	16.462,46	14.409,05	30.871,51
Totale titoli 1+2+3+4+5+6+7+9	1.399.286,70	956.198,28	-39.459,46	403.628,96	1.297.476,76	1.701.105,72

RESIDUI PASSIVI 2017	Iniziali	Pagati	Minori	Da Riportare	Residui provenienti dalla gestione di competenza	Totale residui di fine gestione
	a	b	c	d=(a-b-c)	e	f=(d+e)
Titolo 1 - Spese correnti	563.004,67	315.562,55	-128.339,46	119.102,66	392.887,49	511.990,15
Titolo 2 - Spese in conto capitale	102.765,02	102.487,94	-277,08	0,00	442.468,81	442.468,81
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	33.719,43	25.304,23	-1.414,21	7.000,99	1.758,61	8.759,60
Totale titoli 1+2+3+4+5+7	699.489,12	443.354,72	-130.030,75	126.103,65	837.114,91	963.218,56

RESIDUI ATTIVI 2020	Iniziali	Riscossi	Maggiori/Minori	Da Riportare	Residui provenienti dalla gestione di competenza	Totale residui di fine gestione
	a	b	c	d=(a-b-c)	e	f=(d+e)
Titolo 1 - Tributarie	1.225.591,48	332.114,70	-612.278,67	281.198,11	356.091,92	637.290,03
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	212.718,89	38.857,40	0,00	173.861,49	111.434,77	285.296,26

Titolo 3 - Extratributarie	145.844,18	115.282,92	0,00	30.561,26	84.514,80	115.076,06
Titolo 4 - In conto capitale	56.359,79	56.359,79	0,00	0,00	186.437,50	186.437,50
Titolo 5 - Riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	65.563,50	0,00	0,00	65.563,50	0,00	65.563,50
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	34.556,74	24.000,00	0,00	10.556,74	21.958,96	32.515,70
Totale titoli 1+2+3+4+5+6+7+9	1.740.634,58	566.614,81	-612.278,67	561.741,10	760.437,95	1.322.179,05

RESIDUI PASSIVI 2020	Iniziali	Pagati	Minori	Da Riportare	Residui provenienti dalla gestione di competenza	Totale residui di fine gestione
	a	b	c	d=(a-b-c)	e	f=(d+e)
Titolo 1 - Spese correnti	595.967,45	371.529,23	-5.107,78	219.330,44	460.210,31	679.540,75
Titolo 2 - Spese in conto capitale	306.188,90	305.654,73	0,00	534,17	688.918,56	689.452,73
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	15.677,79	0,00	0,00	15.677,79	22.523,82	38.201,61
Totale titoli 1+2+3+4+5+7	917.834,14	677.183,96	-5.107,78	235.542,40	1.171.652,69	1.407.195,09

2.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

Residui attivi al 31.12	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
Parte Corrente					
Titolo 1 - Tributarie	19.864,92	55.801,73	205.531,46	356.091,92	637.290,03
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	77.810,60	54.699,99	41.350,90	111.434,77	285.296,26
Titolo 3 - Extratributarie	7.420,19	0,00	23.141,07	84.514,80	115.076,06
Totale	105.095,71	110.501,72	270.023,43	552.041,49	1.037.662,35
Conto capitale					
Titolo 4 - In conto capitale	0,00	0,00	0,00	186.437,50	186.437,50
Titolo 5 - Riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	65.563,50	0,00	0,00	0,00	65.563,50
Totale	65.563,50	0,00	0,00	186.437,50	252.001,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	8.565,42	1.000,32	991,00	0,00	32.515,70
Totale Generale	179.224,63	111.502,04	271.014,43	760.437,95	1.322.179,05

Residui passivi al 31.12	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
Titolo 1 - Spese correnti	20.116,45	73.182,65	126.031,34	460.210,31	679.540,75
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	534,17	688.918,56	689.452,73
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 5 – Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 – Spese per conto terzi	0,00	0,00	15.677,79	22.523,82	38.201,61
Totale Generale	20.116,45	73.182,65	142.243,30	1.171.652,69	1.407.195,09

2.2. Rapporto tra competenza e residui

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Percentuale tra residui attivi titoli I e III e totale accertamenti entrate correnti titoli I e III	36,98 %	46,27 %	52,96 %	31,96 %	32,04 %

3. Patto di stabilità interno / Pareggio di bilancio

L'esercizio 2016 è stato l'ultimo anno in cui il patto di stabilità interno è rimasto in vigore; con la legge di bilancio 2017 è stata introdotta in via definitiva nell'ordinamento la disciplina del pareggio di bilancio che ha costituito per le regioni e gli enti locali la nuova regola contabile mediante cui gli enti territoriali concorrevano alla sostenibilità delle finanze pubbliche. Essa stabiliva che il bilancio era in equilibrio quando presentava un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. A decorrere dall'anno 2019, con la legge di stabilità n. 145 del 2018 (articolo 1, commi 819, 820 e 824), nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, è stato previsto che gli enti locali utilizzino il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Tali enti territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

2017	2018	2019	2020	2021
S	S	NS	NS	NS

3.1. Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno / pareggio di bilancio:

L'Ente ha rispettato il patto di stabilità interno/pareggio/equilibri di bilancio per tutti gli anni compresi nel mandato.

3.2. Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno / pareggio di bilancio indicare le sanzioni a cui è stato soggetto:

Non ricorre la fattispecie.

4. Indebitamento

4.1. Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti

(Questionario Corte dei conti - bilancio di previsione)

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Residuo debito finale	{3.435.594,95}	{3.206.616,48}	{2.965.641,30}	{3.029.301,36}	{3.127.665,09}
Popolazione residente	{3.466,00}	{3.463,00}	{3.451,00}	{3.438,00}	{3.411,00}
Rapporto tra residuo debito e popolazione residente	{991,23}	{925,96}	{859,36}	{881,12}	{916,93}

4.2. Rispetto del limite di indebitamento

(Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 TUEL)

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi sulle entrate correnti (art. 204 TUEL)	6,81 %	5,94 %	5,93 %	4,80 %	4,70 %

5. Conto del patrimonio in sintesi

(Indicare i dati relativi al primo e all'ultimo anno di mandato, ai sensi dell'art. 230 TUEL)

Anno 2017

Attivo	Importo	Passivo	Importo
Immobilizzazioni immateriali	0,00	Patrimonio netto	0,00
Immobilizzazioni materiali	0,00		
Immobilizzazioni finanziarie	0,00		
Rimanenze	0,00		
Crediti	0,00		
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	Fondi per rischi e oneri	0,00

Disponibilità liquid	0,00	Debiti	0,00
Ratei e risconti attivi	0,00	Ratei e risconti passivi	0,00
Totale	0,00	Totale	0,00

Anno 2020

Attivo	Importo	Passivo	Importo
Immobilizzazioni immateriali	0,00	Patrimonio netto	7.767.877,98
Immobilizzazioni materiali	17.519.443,53		
Immobilizzazioni finanziarie	0,00		
Rimanenze	0,00		
Crediti	1.102.788,50		
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	Fondi per rischi e oneri	264.559,13
Disponibilità liquid	806.990,24	Debiti	4.511.554,08
Ratei e risconti attivi	0,00	Ratei e risconti passivi	6.885.231,08
Totale	19.429.222,27	Totale	19.429.222,27

5.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio

Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il valore.

SI NO

6. Spesa per il personale

6.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Importo limite di spesa (art. 1, cc. 557 e 562 della L. 296/2006) *	808.259,72	743.820,27	743.820,27	743.820,27	743.820,27
Importo spesa di personale calcolata ai sensi dell'art. 1, cc. 557 e 562 della L. 296/2006	751.908,34	716.000,51	666.509,32	698.936,41	714.903,57
Rispetto del limite	SI	SI	SI	SI	SI

Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti	27,49%	24,20%	22,71%	24,11%	26,78%
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

* Linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.

6.2. Spesa del personale pro-capite:

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Spesa personale*	751.908,34	716.000,51	666.509,32	698.936,41	714.903,57
Abitanti	3467	3463	3451	3438	3411
<i>Rapporto</i>	216,88	206,76	193,14	203,30	209,59

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP.

6.3. Rapporto abitanti / dipendenti:

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Abitanti</u> Dipendenti	182,47	192,39	203	180,95	179,53

6.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

SI NO

Per il solo anno 2017, il mancato rispetto della spesa del lavoro flessibile (spese per € 44.961,37 contro un limite pari ad € 29.910,94) è stato dovuto alla necessità di assumere personale di altro ente ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 per la copertura di servizi essenziali nel settore Amministrativo e Contabile cessato per pensionamento nel more del concorso che è stato portato a termine nell'anno 2020.

Le giustificazioni sul superamento del limite anno 2009 della spesa del personale a tempo determinato sono riportate nella delibera di Giunta Comunale n. 46 del 29/06/2016

6.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge:

2017	2018	2019	2020	2021
44.961,37	0,00	604,31	9.000,00	470,96

6.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle istituzioni (se l'ente ha in essere rapporti con aziende speciali e/o istituzioni):

Non ricorre la fattispecie

6.7. Fondo risorse decentrate

Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata:

	2017	2018	2019	2020	2021
Fondo risorse decentrate	52.886,05	62.526,79	54.773,36	61.311,69	77.835,43

6.8. Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6-bis, D.Lgs 165/2001 e dell'art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni):

Non ricorre la fattispecie

PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo

1. Rilievi della Corte dei conti

Attività di controllo

Nel corso del mandato amministrativo per i rendiconti degli esercizi 2017 e 2018 la Corte dei Conti ha assunto la Deliberazione 236/2020/PRSE acquisita al protocollo n.9834 del 27/10/2020 di seguito riportata:



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Luigi DI MARCO	Consigliere (relatore)
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 15 ottobre 2020, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2017 e 2018 del Comune di **Alanno (PE)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 24 luglio 2018, n. 16, che approva le linee guida e il relativo questionario, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 28 maggio 2019, n. 12/SEZAUT/2019/INPR, relativa all'approvazione delle "Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2018";

vista la deliberazione del 7 febbraio 2020, n. 14/2020/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2020;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12;

vista l'ordinanza del 9 ottobre 2020, n. 38, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Luigi DI MARCO;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sui rendiconti 2017 e 2018 del Comune di Alanno – comune con 3.487 abitanti, acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te, rispettivamente in data 23 marzo 2019, protocollo n. 670 e in data 17 gennaio 2020, protocollo n. 262.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla gestione di parte corrente, all'andamento dei residui e

dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Con nota istruttoria inviata al Sindaco, al Responsabile del Servizio finanziario e all'Organo di revisione del Comune di Alanno in data 10 settembre 2020, prot. n. 4267, sono stati chiesti chiarimenti all'Ente in merito ad alcuni aspetti relativi ai questionari ai rendiconti 2017 e 2018. Con nota protocollo n. 8493 del 22 settembre 2020 e successiva integrazione del 25 settembre 2020, acquisite in pari data, rispettivamente, con protocollo n. 4420 e n. 4472, l'Ente ha fornito i chiarimenti richiesti.

DIRITTO

1. L'articolo 148-bis del Tuel ha attribuito incisivi poteri alla Corte dei conti che, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari.

Qualora rilevi gravi irregolarità la Sezione ha il potere di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli Enti, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito delle suddette pronunce, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può precludere l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia accertata la mancanza di copertura o comunque l'insostenibilità finanziaria.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60 del 2013), l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'articolo 148-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli Enti locali, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'articolo 97 della Costituzione, richiama il complesso delle Pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito, l'articolo 30 della legge n. 161 del 2014 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis) ha attribuito alla

Corte dei conti una funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'articolo 148-bis, comma 3 del Tuel, il controllo finanziario è comunque funzionale a segnalare agli Enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria.

2. Ciò premesso, con riferimento ai rendiconti 2017 e 2018 del Comune di Alanno, all'esito dell'istruttoria svolta, si osserva che l'Ente presenta un equilibrio di parte corrente positivo solo nell'esercizio 2017 (euro 47.799) mentre nell'esercizio 2018 presenta un disequilibrio di euro 62.209. Si riscontra in entrambi gli esercizi l'utilizzo di entrate di parte capitale per finanziare la spesa corrente in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (rispettivamente euro 40.199 ed euro 15.402). Inoltre, nell'esercizio 2017, viene anche applicato l'avanzo di gestione per euro 17.500.

Nell'esercizio 2018, pur considerando l'equilibrio di parte capitale (euro 27.352), l'Ente non riesce a raggiungere un equilibrio totale.

Si ricorda, che garantire un equilibrio economico veritiero e durevole fra le entrate e le spese di parte corrente del bilancio è, oltre che adempimento del dettato costituzionale contenuto nell'art. 81, elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli Enti locali.

L'Ente in merito alle azioni intraprese per il raggiungimento dell'equilibrio corrente ha comunicato che *"l'equilibrio negativo di parte corrente 2018 pari ad € -62.029,28 è stato mitigato nel corso dell'esercizio successivo attraverso una politica di riduzione della spesa corrente ridotta da € 2.795.896,13 dell'esercizio 2018 a 2.593.220,44 dell'esercizio 2019, riportando un equilibrio positivo di parte corrente nel corso dell'esercizio 2019 di € 96.015,46"*.

Il Comune non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria ed ha beneficiato dell'anticipazione di liquidità di cui al d.l. 35 del 2013 e successivi rifinanziamenti, per euro 189.026 nell'esercizio 2013 e per euro 111.921 nell'esercizio 2015. Il fondo di cassa registrato è stato pari ad euro 345.277 nel 2017 ed euro 244.891 nel 2018. In merito alla quota vincolata del fondo di cassa, l'Ente ha comunicato con la suddetta nota l'importo di euro 99.259 per l'anno 2017, in quanto emergeva una discrepanza tra questionario e relazione al rendiconto

(rispettivamente euro 99.259 ed euro 200.000). L'importo della cassa vincolata del 2018 risulta essere pari ad euro 67.239.

Si ricorda che la quantificazione della cassa vincolata è un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese vincolate di cui si è già avuto il correlato incasso.

La Sezione, osserva che l'Ente, chiude gli esercizi analizzati con un avanzo, dopo aver accantonato, vincolato o destinato quote del risultato di amministrazione.

Nel 2017, l'Ente registra un risultato di amministrazione di euro 638.728 con una quota disponibile di euro 30.068 a seguito dell'accantonamento di euro 129.616 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, di euro 279.044 a titolo di fondo anticipazione di liquidità (dl 35 del 2013 e successivi rifinanziamenti) ed al vincolo di euro 200.000 per mutui.

Nel 2018, l'Ente registra un risultato di amministrazione di euro 550.851 con una quota disponibile di euro 19 a seguito dell'accantonamento di euro 279.713 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità e di euro 271.119 a titolo di fondo anticipazione di liquidità.

In quest'ultimo esercizio si evidenzia un saldo negativo dalla gestione di competenza (gli impegni assunti sono maggiori rispetto agli accertamenti registrati per euro 192.004) parzialmente compensato dal fondo pluriennale vincolato (saldo positivo per euro 85.375) e dalla gestione dei residui positiva per euro 18.751.

Tale situazione, unita al mancato raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente e totale, deve essere costantemente monitorata, pertanto, l'Ente deve proseguire la politica di revisione della spesa che ha garantito il raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente nel 2019, così come comunicato con la suddetta nota.

Alla luce del quadro sopra riportato, si ricorda all'Ente la necessità di attuare un attento monitoraggio degli accantonamenti e della loro congruità, in special modo di quello del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), la cui adeguata quantificazione è fondamentale per preservare la gestione da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa, nonché di valutare se sussistano situazioni tali da rendere necessari accantonamenti per eventuali passività potenziali o per contenziosi in itinere, al fine di evitare che la presenza di oneri futuri, non previsti, possano alterare gli equilibri di una sana gestione finanziaria.

Al riguardo si riscontra il mancato accantonamento, nel rendiconto 2018, del fondo per l'indennità di fine mandato del sindaco e del fondo per le risorse necessarie al rinnovo dell'accordo decentrato integrativo.

3. Per quanto concerne il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'Ente si è avvalso del metodo ordinario di calcolo e ha accantonato risorse per euro 129.616 nel 2017 ed euro 279.713 nel 2018.

In base alle informazioni desunte dalla banca dati BDAP l'Ente, nell'esercizio 2018, ha effettuato accantonamenti sulle entrate del titolo 1 (con una percentuale del 99,83% del totale del fondo) e in misura residuale sul titolo 3, tipologia 100 (vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) e sul titolo 4.

Tenuto conto del grado di riscossione a competenza del titolo 1 (65,28%) e del titolo 3 (76,21%) nell'esercizio 2018 e della presenza, nei due suddetti titoli, del 81,70% dei residui totali, si ritiene necessario che l'Ente ponga in essere misure volte ad aumentare la capacità di riscossione, utilizzando tutti gli strumenti consentiti dalla legge.

Si riscontra, inoltre, in base alle informazioni desunte dai questionari e delle relazioni al rendiconto, un basso grado di riscossione del recupero dell'evasione tributaria.

Interpellato in merito all'evoluzione degli incassi, il Comune ha chiarito che, nel biennio 2017 - 2018, a fronte di accertamenti per euro 406.970, ha registrato riscossioni per euro 194.611

Si ritiene al riguardo necessario che l'Ente provveda ad un attento monitoraggio dei termini prescrizionali previsti per tali voci nonché all'inserimento di tali somme residue nel calcolo del FCDE.

4. Si osserva, poi, che l'Ente ha provveduto all'adozione delle deliberazioni del Consiglio comunale n. 62 del 28 dicembre 2018 e n. 53 del 20 dicembre 2019 relative alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, rispettivamente al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2018, ex art. 20, decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017.

Si rammenta che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato nella deliberazione delle Sez. aut. n. 19 del 2017.

Le partecipazioni dirette detenute dall'Ente sono:

- ACA S.p.a. in house providing con una quota di partecipazione del 1,44%;
- Cogervap con una quota di partecipazione del 7,734%;
- Pescarainnova s.r.l. con una quota di partecipazione del 1,00%;
- Ambiente S.p.a. con una quota di partecipazione del 2,74%;
- Ecologica Pescarese in liquidazione con una quota di partecipazione del 6,67%.

Per quanto concerne la società Ambiente S.p.a., dall'analisi della deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 20 dicembre 2019, emerge che *"nel corso dell'annualità 2019, sono state liquidate le quote possedute dal Comune di Alanno nella Società Ambiente S.p.a., che ha versato all'Ente la somma di € 11.500"*.

Se per le prime due partecipazioni è stato deliberato il mantenimento, per la società Pescarainnova s.r.l. è stata prevista una procedura ad evidenza pubblica di alienazione della quota che alla data della revisione ordinaria non ha avuto esito positivo.

Si riscontra, inoltre, in base alla relazione al rendiconto 2018, che *“l’Ente ha provveduto ad inoltrare formale richiesta agli Enti partecipati della Certificazione dei debiti e crediti reciproci senza ottenere alcuna risposta”*.

Al riguardo si rileva come l’evidenziata incertezza dei rapporti economico-finanziari tra l’Ente ed i suoi organismi partecipati si pone in contrasto con i principi di sana gestione sotto il profilo del rischio per gli equilibri di bilancio. La corretta rilevazione delle reciproche poste creditorie e debitorie risulta funzionale a salvaguardare gli equilibri finanziari posto che attenua il rischio di emersione di passività latenti, suscettibili di tradursi in un esborso finanziario.

5. Dall’esame congiunto dei questionari e delle relazioni dell’Organo di revisione relativi al biennio analizzato, sono emerse, inoltre, le seguenti criticità:

- Mancato rispetto dei limiti della spesa di personale a tempo determinato nell’esercizio 2017: essendo una criticità già emersa nei precedenti esercizi, si richiamano integralmente tutte le analisi presenti nella precedente deliberazione n. 29/2019/PRSE. L’Organo di revisione evidenzia, nella relazione al rendiconto 2017, che *“i vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa di personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009 di euro 29.910,94 non sono stati rispettati; tale grave irregolarità risulta sanata in sede di bilancio di previsione 2018 – 2020, ove è stata già segnalata dal Revisore al Consiglio nel Parere espresso, ossia il mancato rispetto delle disposizioni sul contenimento delle spese di personale e precisamente il superamento del limite della spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con una spesa di € 44.961,37 contro un limite di € 29.910,94; si consiglia comunque di monitorare la spesa nell’anno in corso”*.

Interpellato, circa le motivazioni che hanno portato al mancato rispetto del limite, l’Ente ha comunicato che *“il mancato rispetto della spesa del lavoro flessibile è dovuto alla necessità di assumere personale di altro ente ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge 311/2004 per la copertura di servizi essenziali nel settore Amministrativo e Contabile cessato per pensionamento nel more del concorso che è stato portato a termine nel corso del 2020”*. Per l’esercizio 2018, il limite risulta rispettato.

Questa Sezione, pur prendendo positivamente atto delle motivazioni fornite oltre che dell’avvenuto rispetto del limite nel successivo esercizio 2018, richiama l’Ente sulla coerenza della normativa vincolistica sulla spesa di personale.

- Debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio 2017 per euro 35.316, tutti di parte corrente. Si raccomanda all'Ente di prestare la massima attenzione ai procedimenti di spesa posti in essere al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio che possono alterare gli equilibri di una sana gestione finanziaria.
- Servizi a domanda individuali: si richiama l'attenzione sulle percentuali di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale che hanno generato, per il 2018, un saldo negativo pari ad euro 189.420 (dovuto principalmente al servizio trasporto scolastico), in evidente aumento rispetto al 2017 (negativo per euro 91.172); pertanto, si rende necessario che l'Ente provveda ad una revisione delle tariffe applicate ed alla riduzione dei costi, in modo da garantire un rapporto proventi/costi con meno aggravii sulle risorse proprie dell'Ente.

6. L'indice di tempestività dei pagamenti ha registrato i seguenti valori:

anno 2017: 43 giorni;

anno 2018: 9 giorni.

Al riguardo l'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto 2018, ha comunicato che *"l'Ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti"*.

Si raccomanda il mantenimento delle misure che hanno garantito il rispetto della normativa vigente.

7. Si rileva, poi, che il Comune di Alanno non ha provveduto alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute negli esercizi 2017 e 2018, così come stabilito dall'art. 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011.

Dalle informazioni desunte dalla relazione al rendiconto 2017 e dalla nota inviata, l'Ente non ha sostenuto spese.

Il Comune, con la suddetta nota, ha dichiarato, inoltre, di non aver adottato un regolamento interno per le spese di rappresentanza ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Al riguardo questa Sezione ritiene opportuno che l'Ente adotti uno specifico regolamento disciplinante le spese di rappresentanza, in quanto, in coerenza con i principi generali di coordinamento della finanza pubblica, le limitazioni imposte dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 78 del 2010, hanno come obiettivo il contenimento delle spese di rappresentanza. Tali spese non essendo direttamente collegate all'ordinaria attività gestionale dell'ente locale, possono sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire migliori servizi al cittadino.

L'adozione di un regolamento in materia, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica

amministrazione, permette, oltre al rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità, una gestione amministrativa – contabile rispettosa di norme adottate in precedenza, inserite nella più ampia programmazione dell'Ente, garantendo, l'efficacia dell'attività ordinaria e un costante monitoraggio del contenimento della spesa, così come imposto dalla vigente normativa.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità o irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto:

- l'Ente è tenuto a porre in essere azioni volte alla congrua quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, del fondo indennità di fine mandato del sindaco e del fondo passività potenziali, al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- l'Ente dovrà valutare possibili azioni volte ad aumentare la capacità di riscossione delle entrate tributarie ed extra tributarie;
- l'Ente dovrà rispettare tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa;
- l'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere;

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Alanno (PE).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 15 ottobre 2020.

Il relatore
Luigi DI MARCO
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria
Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto
Lorella GIAMMARIA

Per il rendiconto 2019 la Corte di Conti ha assunto la Deliberazione 229/2021/PRSE acquisita al protocollo n.5773 del 10/06/2021 e di seguito riportata:

Del. n. 229/2021/PRSE



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanini GUIDA	Primo Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 1° giugno 2021, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2019 del Comune di Alanno (PE), ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 maggio 2020, n. 9/SEZAUT/2020/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2019;

vista la deliberazione dell'11 febbraio 2021, n. 14/2021/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2021;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12 e successivamente modificata con decreto del 31 marzo 2021, n. 2;

vista l'ordinanza del 28 maggio 2021, n. 24, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Dott. Giovanni GUIDA;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2019 del Comune di Alanno - di 3.463 abitanti, acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te in data 12 febbraio 2021, protocollo n. 779.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla verifica degli equilibri, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità nonché all'andamento del risultato di amministrazione. Sono stati svolti approfondimenti in ordine ai rapporti con gli organismi partecipati; ciò in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti.

Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "*bene pubblico*" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, 55.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a tali strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria. Con precedente deliberazione n. 236/2020/PRSE sono stati analizzati i rendiconti 2017 e 2018.

2. Ciò premesso, con riferimento al rendiconto 2019, il decreto MEF 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza
- W2 Equilibrio di bilancio
- W3 Equilibrio complessivo

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019 ha precisato che il risultato di competenza (W1) e l'equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli

equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

La verifica degli equilibri di cui al citato decreto, che per l'esercizio 2019 è effettuata a titolo conoscitivo, è rappresentata nella tabella che segue.

Tabella n. 1 - Equilibrio complessivo. Esercizio 2019

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	96.015	40.379	136.394
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	122.609	-	122.609
Risorse vincolate nel bilancio (-)	-	-	-
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	-26.594	40.379	13.785
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	64.169	-	64.169
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	-90.763	40.379	-50.384

Fonte: Elaborazione della sezione su dati BDAP e dati presenti nella sezione Amministrazione trasparente - bilanci.

Per quanto concerne l'equilibrio di parte corrente, l'Ente registra un valore positivo del saldo O1 raggiunto con il differenziale positivo tra entrate e spese correnti con la quota di rimborso dei mutui.

L'Ente ha regolarmente applicato la quota annua del recupero del disavanzo del riaccertamento straordinario dei residui (euro 3.049).

Si sollecita la predisposizione di azioni mirate a riportare saldi positivi in termini di O2 e O3, la cui negatività condiziona di riflesso i parametri W2 (positivo grazie alla gestione di parte capitale) e W3 (negativo).

Pur trattandosi, per l'esercizio 2019, di una rappresentazione a livello conoscitivo, si raccomanda un attento monitoraggio di tali saldi per gli esercizi futuri al fine di evitare situazioni di squilibrio che possono creare difficoltà nella gestione ordinaria.

3. L'Ente, al termine dell'esercizio 2019, registra un risultato di amministrazione pari ad euro 759.034 (con prevalenza dei residui attivi di euro 1.740.635 su quelli passivi di euro 917.834).

A seguito dei seguenti accantonamenti e vincoli, si registra un avanzo disponibile di euro 4.063:

- euro 459.254 per il fondo crediti di dubbia esigibilità;
- euro 263.015 per il fondo anticipazione di liquidità;
- euro 2.000 per il fondo contenzioso;
- euro 4.881 per il fondo indennità di fine mandato del Sindaco;
- euro 25.822 per vincoli da contrattazione collettiva.

Per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità è stato applicato il metodo ordinario, così come previsto dalla normativa vigente.

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2019, ha registrato, nei titoli 1 e 3, un grado di riscossione a competenza rispettivamente pari al 66,73 per cento e al 72,95 per cento e un grado di riscossione a residuo pari al 52,97 per cento e al 73,24 per cento. Emerge che il 38,87 per cento dei residui totali dei due suddetti titoli, è rappresentato da residui antecedenti all'esercizio 2019.

I residui allocati nei due titoli in esame rappresentano il 78,79 per cento dei residui totali ed in particolar modo, nel solo titolo 1 è allocato il 70,41 per cento dei residui.

La difficoltà nel riscuotere tali entrate è confermata dal mancato recupero dell'evasione tributaria che, in base ai dati estrapolati dal questionario al rendiconto, non ha registrato incassi a fronte di accertamenti per euro 240.000.

Conseguentemente, bassi tassi di riscossione determinano la necessità di un rilevante accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di rendiconto e il conseguente "congelamento" di risorse da destinare alla copertura del rischio evasione.

Pertanto, si rinnova il monito per un miglioramento dell'attività di riscossione e contestualmente prestare estrema attenzione al monitoraggio del fondo crediti di dubbia esigibilità valutando l'inserimento, in modo più corposo, dei residui presenti.

Alla luce del quadro sopra riportato, si ricorda all'Ente la necessità di attuare un attento monitoraggio della congruità dei fondi che compongono il risultato di amministrazione, al fine di preservare la gestione da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

4. Il Comune chiude l'esercizio con un fondo di cassa pari ad euro 108.564, quantificando la quota vincolata in euro 3.666.

L'Ente non ha ricevuto ulteriori anticipazioni di liquidità (nello specifico quella prevista dall'articolo 1, comma 849, della legge 145 del 2018), rispetto a quelle di cui ha beneficiato nel 2013 e 2015 (rispettivamente euro 189.026 ed euro 111.921).

Contrariamente, ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria per euro 58.171, regolarmente restituita a fine esercizio.

Si ricorda che l'impiego dell'istituto previsto dall'articolo 222 del Tuel, deve essere finalizzato a fronteggiare soltanto le temporanee carenze di cassa in rapporto ai pagamenti da effettuare in un dato momento, principalmente in conseguenza della mancata sincronizzazione tra flusso delle entrate e dei pagamenti.

5. Si osserva, poi, che l'Ente ha provveduto alla trasmissione della delibera di Consiglio comunale n. 37 del 30 novembre 2020, relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2019, ex art. 20, decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017.

Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 19 del 2017.

Le partecipazioni dirette detenute dall'Ente sono:

- ACA S.p.a. *in house providing* con una quota di partecipazione del 1,44 per cento;
- Cogervap con una quota di partecipazione del 7,734 per cento;
- Pescarainnova s.r.l. con una quota di partecipazione del 1,00 per cento;
- Ecologica Pescarese in liquidazione con una quota di partecipazione del 6,67 per cento.

Le partecipazioni indirette, invece, sono:

- Risorse idriche s.r.l. in liquidazione tramite ACA S.p.a. *in house providing*;
- Hidrowatt Abruzzo s.p.a. tramite ACA S.p.a. *in house providing*;

Per la società Pescarainnova s.r.l. è stata confermata l'alienazione della quota, ai sensi dell'articolo 9 dello statuto, previa offerta agli altri soci per l'esercizio del diritto di prelazione all'acquisto.

Come già rilevato nella precedente pronuncia di questa Sezione, nel corso dell'anno 2019, è stata venduta la quota posseduta nella società Ambiente s.p.a. per euro 11.500. Dall'analisi dei dati estrapolati da BDAP, la somma risulta incassata.

In base alla relazione e al questionario al rendiconto 2019 emerge che non è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati in quanto "nonostante le richieste effettuate dall'Ente le società non hanno risposto".

Richiamando tutte le osservazioni formulate nella precedente pronuncia in merito all'incertezza dei rapporti debitori e creditori con gli organismi partecipati, si raccomanda, pertanto, la riconciliazione delle reciproche partite contabili per definire in modo puntuale eventuali oneri a carico dell'Ente.

6. Dall'esame congiunto del questionario e della relazione dell'Organo di revisione si rileva ulteriormente quanto segue.

6.1 Dai dati estrapolati dalla sezione Amministrazione trasparente - pagamenti dell'amministrazione, l'indice di tempestività dei pagamenti ha registrato un valore pari a 33 giorni.

Al riguardo l'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto 2019, ha comunicato che *"l'Ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti"*. Si raccomanda all'Ente di monitorare le misure che hanno garantito il rispetto della normativa vigente.

Sempre nella sezione Amministrazione trasparente - bilanci, non viene indicato l'ammontare dei debiti al 31 dicembre 2019, da calcolare e pubblicare ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge n. 33 del 2013. Si raccomanda all'Ente il rispetto della normativa vigente, ricordando come la violazione degli obblighi di trasparenza possa esporre il dirigente a responsabilità disciplinare e contabile secondo il disposto dell'art. 46 del d.lgs. 33 del 2013.

6.2 Si rileva, poi, che il Comune non ha provveduto alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute, così come stabilito dall'art. 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011. Dalla consultazione della sezione dedicata ai regolamenti dell'Ente, non risulta sia stato adottato il regolamento interno per le spese di rappresentanza ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000. Al riguardo si ribadiscono le osservazioni già riportate nella precedente deliberazione di questa Sezione.

6.3 In merito ai servizi a domanda individuale si rileva un saldo negativo per euro 131.253 in miglioramento rispetto al precedente esercizio. Pertanto, si raccomanda all'Ente di monitorare costantemente i costi sostenuti e le tariffe applicate, in particolar modo del servizio relativo al trasporto scolastico (che presenta un saldo negativo per euro 110.058) per evitare aggravii sulle risorse proprie dell'Ente.

6.4 Dall'analisi dei parametri deficitari, risulta che l'Ente rispetta tutti i limiti imposti dalla vigente normativa.

6.5 Si prende atto, infine, che nell'esercizio 2019 l'Organo di revisione ha certificato che *"non ha provveduto nel corso del 2019 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio"*.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità o irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- ad adottare ogni iniziativa volta ad aumentare il grado di riscossione delle entrate, in particolare del titolo 1;
- ad effettuare la conciliazione dei crediti e dei debiti con gli organismi partecipati;
- a porre in essere azioni volte alla congrua quantificazione dei fondi, al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- al rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Alanno (PE).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 1° giugno 2021.

Il Relatore
Giovanni GUIDA
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA

LORELLA GIAMMARIA
CORTE DEI
CONTI/80218670588
09.06.2021 08:31:09
UTC



Attività giurisdizionale

Nel periodo di mandato l'Ente non è stato oggetto di sentenze.

2. Rilievi dell'organo di revisione

L'ente non è stato oggetto di rilievi da parte dell'Organo di revisione.

PARTE V

1. Azioni intraprese per contenere la spesa

Descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell'ente, quantificando i risparmi ottenuti dall'inizio alla fine del mandato

**SPESE CORRENTI PER INTERVENTI
CONFRONTO 2017-2021**

	Impegni 2017	Impegni 2021	Scostamenti
MACROAGGR. 1 - Redditi da lavoro dipendente	741.704,43	702.768,11	38.936,32
MACROAGGR. 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	57.298,93	48.606,10	8.692,83
MACROAGGR. 3 - Acquisto di beni e servizi	1.239.982,67	1.320.105,79	-80.123,12
MACROAGGR. 4 - Trasferimenti correnti	228.217,58	281.446,44	-53.228,86
MACROAGGR. 7 - Interessi passivi	186.128,56	125.513,39	60.615,17
MACROAGGR. 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	37.025,00	-37.025,00
MACROAGGR. 10 - Altre spese correnti	60.311,25	30.345,06	29.966,19
TOTALI	2.513.643,42	2.545.809,89	-32.166,47

I principali risparmi conseguiti nel corso del mandato fanno riferimento in particolare alla voce della spesa del personale per una progressiva riduzione dell'organico ad oggi in aumento e alla voce degli interessi passivi, poiché si è perseguita una politica di riduzione progressiva dell'indebitamento, nell'ottica di ridurre la rigidità della spesa di bilancio.

PARTE VI

1. Organismi controllati

Le società di cui all'art. 18, comma 2-bis, D.L. 112/2008, controllate dall'Ente locale hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'art. 76, comma 7, D.L. 112/2008?

Non ricorre la fattispecie.

Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente?

Non ricorre la fattispecie.

1.2. Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile

Non ricorre la fattispecie.

1.3. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente):

Non ricorre la fattispecie

1.4. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Con deliberazione di C.C. nr. 35 del 30.09.2017 il Comune di Alanno ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, prevedendo ed attuando i seguenti interventi di razionalizzazione:

SOCIETA'	RTECIPAZIONE	AZIONE
A.C.A. S.P.A.	DIRETTA	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
CONSORZIO GESTIONE RISORSE DELLE VALLI PELIGNA, SUBEQUANA E PESCARA S.R.L. (COGERVAP)	DIRETTA	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
AMBIENTE S.P.A.	DIRETTA	PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI ALIENAZIONE QUOTE POSSEDUTE SENZA ESITO
PESCARAINNOVA	DIRETTA	PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI ALIENAZIONE QUOTA POSSEDUTA SENZA ESITO
ECOLOGICA PESCARESE	DIRETTA	SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE

Con successiva deliberazione di C.C. nr. 66 del 23.10.2018 ad oggetto: "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche – Art. 20 del D.Lgs. nr. 175/2016 – Determinazioni", in base alla quale le azioni di razionalizzazione da porre in essere nei confronti delle Società partecipate, risultavano essere le seguenti:

SOCIETA'	PARTECIPAZIONE	AZIONE
A.C.A. S.P.A.	DIRETTA	MANTENIMENTO
VESTINA GAS S.R.L.	DIRETTA	IN CORSO DI DISMISSIONE
S.I.G. S.P.A.	DIRETTA	MANTENIMENTO
AMBIENTE S.P.A.	DIRETTA	RECESSO
PESCARAINNOVA ECOLOGICA S.R.L.	DIRETTA	ALIENAZIONE
RISORSE IDRICHE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	INDIRETTA (tramite Ambiente S.p.A.)	RECESSO DA AMBIENTE S.P.A.
HIDROWATT ABRUZZO S.P.A.	INDIRETTA (tramite A.C.A. S.p.A.)	MANTENIMENTO
	INDIRETTA (tramite A.C.A. S.p.A.)	MANTENIMENTO

Con successiva deliberazione di C.C. nr. 62 del 28.12.2018 ad oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. nr. 175 del 19.08.2016, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 nr. 100, anno 2018", il Comune di Alanno non ha previsto ulteriori interventi di razionalizzazione.

Nel corso dell'annualità 2019, sono state liquidate le quote possedute dal Comune di Alanno nella Società Ambiente S.p.A., che ha versato all'Ente la somma di € 11.500,00.

Con deliberazione di C.C. nr. 53 del 20.12.2019 con cui è stata effettuata, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. nr. 175/2016, la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie dell'Ente per l'anno 2019, con il seguente esito:

SOCIETA'	PARTECIPAZIONE	AZIONE
A.C.A. S.P.A.	DIRETTA	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
RISORSE IDRICHE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	INDIRETTA (tramite A.C.A. S.p.A.)	MANTENIMENTO
HIDROWATT ABRUZZO S.P.A.	INDIRETTA (tramite A.C.A. S.p.A.)	MANTENIMENTO
CONSORZIO GESTIONE RISORSE DELLE VALII PELIGNA, SUBEQUANA E PESCARA S.R.L. (COGERVAP S.R.L.)	DIRETTA	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
PESCARAINNOVA S.R.L.	DIRETTA	ALIENAZIONE QUOTE

Con deliberazione di C.C. nr. 37 del 30.11.2020 con cui è stata effettuata, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. nr. 175/2016, la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie dell'Ente per l'anno 2020, con il seguente esito:

SOCIETA'	PARTECIPAZIONE	AZIONE
A.C.A. S.P.A.	DIRETTA	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
RISORSE IDRICHE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	INDIRETTA (tramite A.C.A. S.p.A.)	MANTENIMENTO
HIDROWATT ABRUZZO S.P.A.	INDIRETTA (tramite A.C.A. S.p.A.)	MANTENIMENTO
CONSORZIO GESTIONE RISORSE DELLE VALII PELIGNA, SUBEQUANA E PESCARA S.R.L. (COGERVAP S.R.L.)	DIRETTA	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
PESCARAINNOVA S.R.L.	DIRETTA	ALIENAZIONE QUOTE

Con deliberazione di C.C. nr. 39 del 27.09.2021 veniva approvato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione immediata della Società Pescarainnova s.r.l. nonché la sua successiva cancellazione dal registro Imprese;

L'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", commi 1-2-3-4, del D.Lgs. nr. 175/2016, dispone che:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114](#), le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'[articolo 4](#);

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'[articolo 4](#).

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'[articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114](#) e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4";

Pertanto, le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del D.Lgs. nr. 175/2016 in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, commi 1 e 2 devono essere alienate o devono essere oggetto di misure di razionalizzazione;

L'art. 4 del D.Lgs. nr. 175/2016, stabilisce che:

"1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16”;

L'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. nr. 175/2016, stabilisce che: “1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate”;

L'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. nr. 175/2016, stabilisce che "1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4^o;

Devono pertanto essere alienate o oggetto, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. nr. 175/2016, di misure quali piani di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, le partecipazioni per le quali di verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento di finalità istituzionali dell'Ente di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. nr. 175/2016, anche sul piano delle convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
2. Non sono riconducibili, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. nr. 175/2016, allo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. nr. 50/2016;
 - c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. nr. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
 - d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. nr. 50/2016;
3. Ricorrono le seguenti ipotesi previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. nr. 175/2016:
 - a) Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. nr. 175/2016;
 - b) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad € 500.000,00;
 - e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

- g) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D.Lgs. nr. 175/2016;

Le disposizioni del D.Lgs. nr. 175/2016 devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

È fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- In società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3 bis, D.L. nr. 138/2011 e ss. mm. e ii., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Alanno e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica, ovvero che il medesimo affidamento rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del D.Lgs. nr.175/2016 in materia di società in house;
- In società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Alla luce delle disposizioni di cui al D.Lgs. nr. 175/2016 modificato dal D.Lgs. nr. 100/2017, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia ed alla discrezionalità dell'Ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria, anche se di minima entità;

Il Comune di Alanno detiene partecipazioni societarie nelle seguenti società, rispetto alle quali viene effettuata la ricognizione ordinaria, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. nr. 175/2016:

- **ATO – Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale nr. 4 del pescarese:**

Programmazione e controllo servizio idrico integrato.

Gli Enti d'ambito Abruzzesi per il Servizio Idrico Integrato, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. nr. 9/2011, sono in fase di riordino e unificazione nell'Ente Unico Regionale avente denominazione ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato).

All'ERSI sono attribuite, ai sensi dell'art. 2, comma 186 bis, della Legge 23 dicembre 2009 nr. 191, tutte le funzioni ed i compiti assegnati dalla L.R. nr. 2/1997 e successive modifiche, dal D.Lgs. nr. 152/2006 e successive modifiche e da altra normativa di settore, agli Enti d'Ambito soppressi.

Il Presidente degli Enti d'Ambito Abruzzesi, ERSI, è il Geom. Nunzio Merolli.

Il Direttore Generale degli Enti d'Ambito Abruzzesi, ERSI, è l'Ing. Corrado Rossi (ruolo abolito con L.R. nr. 10 del 18.08.2021).

- **ACA S.p.A. in house providing:**

Gestore unico del ciclo integrato delle acque nell'ATO Pescara nr. 4 (Ente d'Ambito Territoriale nr. 4), fornisce acqua ai Comuni facenti parte dell'ATO della Provincia di Pescara e di alcuni Comuni delle Province di Teramo e di Chieti. E' una società a totale partecipazione pubblica e l'intero pacchetto azionario è detenuto dai Comuni serviti del pescarese, teramano e chietino.

- **Consorzio Gestione risorse delle Valli Peligna, Subequana e Pescara s.r.l. (Cogervap s.r.l.):**

La Società gestisce la distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte ed è concessionaria del servizio di distribuzione gas metano in diversi comuni della Provincia di L'Aquila e di Pescara.

Il servizio di distribuzione gas metano comprende - come previsto dal Decreto Letta - tutte le attività che riguardano la manutenzione delle reti, la realizzazione degli allacciamenti, la posa dei misuratori d'utenza e la gestione della sicurezza degli impianti.

- **Pescarainnova s.r.l.:**

Fornisce servizi strumentali in materia informatica e consulenze – Hosting e fornitura di servizi

applicativi.

Si esaminano di seguito le caratteristiche delle partecipazioni possedute nelle citate compagini societarie.

• **ATO – Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale nr. 4 del pescarese:**

Programmazione e controllo servizio idrico integrato.

Gli Enti d’ambito Abruzzesi per il Servizio Idrico Integrato, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. nr. 9/2011, sono in fase di riordino e unificazione nell’Ente Unico Regionale avente denominazione ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato).

All’ERSI sono attribuite, ai sensi dell’art. 2, comma 186 bis, della Legge 23 dicembre 2009 nr. 191, tutte le funzioni ed i compiti assegnati dalla L.R. nr. 2/1997 e successive modifiche, dal D.Lgs. nr. 152/2006 e successive modifiche e da altra normativa di settore, agli Enti d’Ambito soppressi.

Il Presidente degli Enti d’Ambito Abruzzesi, ERSI, è il Geom. Nunzio Merolli.

Il Direttore Generale degli Enti d’Ambito Abruzzesi, ERSI, è l’Ing. Corrado Rossi (ruolo abolito con L.R. nr. 10 del 18.08.2021).

Interventi:

Non di competenza del Comune.

• **ACA S.p.A. in house providing:**

Gestore unico del ciclo integrato delle acque nell’ATO Pescara nr. 4 (Ente d’Ambito Territoriale nr. 4), fornisce acqua ai Comuni facenti parte dell’ATO della Provincia di Pescara e di alcuni Comuni delle Province di Teramo e di Chieti. E’ una società a totale partecipazione pubblica e l’intero pacchetto azionario è detenuto dai Comuni serviti del pescarese, teramano e chietino. La Società è soggetta al controllo analogo dell’ERSI.

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
Azienda Comprensoriale Acquedottistica (A.C.A.) S.p.A. in house providing	Società per Azioni	Consiglio di Amministrazione composto da tre membri: Presidente: Ing. Giovanna Brandelli Componenti: Dott. Bartolomeo Donato Di Matteo – Dott. Pierpaolo Canzano

Codice Fiscale	91015370686
Partita IVA	01318460688
Forma giuridica	Società per Azioni
Anno di costituzione della Società	CA S.p.A. in house providing è nata nell’anno 2002 dalla trasformazione dell’Azienda Consortile Acquedottistica - Pescara
Natura di holding	NO
Sede legale	Pescara
Indirizzo	Via Maestri del Lavoro d’Italia, 81
Telefono	085-41781
Fax	085-4156113
PEC	aca.pescara@pec.it
Sito istituzionale	www.aca.pescara.it
Attività svolta	La società ha per oggetto prevalente l’amministrazione nonché la gestione anche integrata delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all’esercizio del servizio idrico integrato ad essa conferiti in proprietà all’atto della costituzione o successivamente acquisiti, anche mediante mezzi propri. La società svolge la propria attività nel settore del Servizio Idrico Integrato dove opera in qualità di gestore unico in base alla delibera di affidamento dell’ATO nr. 4 del pescarese. Il servizio viene svolto nelle province di Pescara, Chieti e Teramo. Società ACA S.p.A. controlla direttamente o partecipa nelle seguenti società che svolgono attività funzionali e/o complementari al core business: - Risorse Idriche s.r.l. in liquidazione: 100% - Hydrowatt Abruzzo S.p.A.: 40% (produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile) Settore di attività: ATECO I livello: raccolta, trattamento e fornitura di acqua ATECO II: raccolta, trattamento e fornitura di acqua; cod. 36
Affidamenti	L’affidamento del servizio fa capo all’ERSI.
Quota di partecipazione detenuta direttamente nella società	1,44%
Numero dipendenti	143 (Bilancio 2020)
Costo del personale	€ 9.655.017,00 (Bilancio 2020)
Numero dei componenti dell’organo di amministrazione	tre

Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 124.828,00 lordi annui (Bilancio 2020)	
Numero dei componenti dell'organo di controllo	tre	
Compensi dei componenti dell'organo di controllo	€ 134.382,00 lordi annui (Bilancio 2020)	
Risultato di esercizio (ultimi cinque anni)	Anno di riferimento 2020	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	2.035.630,00
	Anno di riferimento 2019	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	10.415.791,00
	Anno di riferimento 2018	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	2.883.599,00
	Anno di riferimento 2017	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	1.019.395,00
	Anno di riferimento 2016	
	Bilancio approvato	SI
Risultato d'esercizio	33.702.127,00	
Fatturato (ultimi tre anni)	Anno di riferimento 2020	
	Fatturato	66.608.829,00
	Anno di riferimento 2019	
	Fatturato	58.324.404,00
	Anno di riferimento 2018	
	Fatturato	58.388.126,00

Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, comma 4, lett. a)	NO
Società contenuta nell'allegato A del D.Lgs. nr. 175/2016	NO
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	NO
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20, comma 2, lett. c)	NO Questo Ente non detiene partecipazioni in società o enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe e/o similari a quelle di ACA S.p.A. e la società svolge servizi non internalizzabili in base alla vigente legislazione statale e regionale.
Necessità contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f)	In relazione al contenimento dei costi di funzionamento si segnala che, per la difficile situazione finanziaria l'amministratore della società, in data 18.11.2013, ha chiesto al Tribunale di Pescara l'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo. Detta richiesta veniva favorevolmente approvata con decreto in data 05.02.2015. Detto procedimento prevedeva le seguenti indicazioni di massima da rispettare: <ul style="list-style-type: none"> - Stipula di una convenzione confermativa dell'affidamento del servizio idrico integrato con ATO come da accordo quadro autorizzato dal Tribunale di Pescara con decreto del 04.11.2014; - Pagamento delle spese correnti necessarie per assicurare la continuità aziendale nel periodo di interesse del Piano; - La ristrutturazione dell'azienda, con realizzazione di economie in alcune aree della stessa e conseguente rimodulazione di tutti i costi di produzione ivi compresi quelli del personale; - L'efficientamento del servizio di fatturazione e riscossione con particolare incisione sul profilo recupero debiti pregressi. - Sui costi di gestione della governance della Società si è già intervenuti mediante una drastica riduzione delle persone e dei relativi compensi erogati. Il Tribunale di Pescara, con decreto collegiale del 28.04.2016 depositato il 31.05.2016, ha omologato il concordato preventivo con continuità aziendale proposto da ACA S.p.A. in house providing. Con la sentenza di omologa della procedura di concordato preventivo del 31.05.2106, la società ha iniziato il 26.09.2016 ad eseguire il pagamento dei creditori privilegiati e successivamente dei creditori chirografari. Alla data del 31.03.2021 risultano pagati debiti per circa 51.4 milioni di euro in favore dei creditori del concordato rispetto al complessivo importo di € 69.098.625, pari ad oltre il 74% del debito totale. Nel corso dell'esercizio la società ha beneficiato della possibilità di

	sospensione e rinvio per un periodo di 6 mesi delle rate in scadenza per effetto dell'art. 9, comma 1, D.L. nr. 23/2020, convertito in Legge nr. 40/2020.
Necessita di aggregazione di società (art. 20, comma 2, lett. g)	NO Un aspetto dirimente da tenere in considerazione per l'applicazione del criterio di razionalizzazione riguarda le competenze in materia di organizzazione dei SPL all'interno degli ATO. Le funzioni di governo degli ATO sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, che aggregano gli enti locali ricadenti nell'ATO e la cui individuazione spetta sempre alla Regioni: in Abruzzo l'ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico). Ne consegue che l'owner del processo di aggregazione delle società pubbliche che erogano il medesimo servizio pubblico locale di rilevanza economica nel settore idrico non può che essere l'ente di governo dell'ATO regionale ovvero l'ERSI ed è con tale soggetto e nel contesto di tale aggregazione che devono essere gestite le relative politiche del Comune.
Holding pura	NO
Società in house	SI – La Società non appartiene ad un gruppo e non è sotto il controllo dominante di altre società. La società è soggetta al controllo analogo esercitato dall'ERSI (già ATO nr. 4 del pescarese).
Previsione nello Statuto della società in house di limiti sul fatturato	
Esito della ricognizione	La società non risulta oggetto di interventi di razionalizzazione. La competenza circa un eventuale intervento di razionalizzazione è comunque da attribuirsi al nuovo Ente Regionale per il Servizio Idrico che rappresenta l'owner del processo di aggregazione delle società pubbliche che erogano il medesimo servizio pubblico locale di rilevanza economica nel settore idrico ed è con tale soggetto e nel contesto di tale aggregazione che devono essere gestite le relative politiche del Comune.
Modalità (razionalizzazione)	//
Termine previsto per la razionalizzazione	//

• **Consorzio Gestione risorse delle Valli Peligna, Subequana e Pescara s.r.l. (Cogervap s.r.l.)**

Svolge attività di distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte.

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
Consorzio Gestione risorse delle Valli Peligna, Subequana e Pescara s.r.l. (Cogervap s.r.l.)	Società a responsabilità limitata	Consiglio di Amministrazione
Codice Fiscale	01530850666	
Partita IVA	01530850666	
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata	
Anno di costituzione della Società	società, costituita nell'anno 2001, svolge servizio di distribuzione di gas metano soggetto alle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed i servizi idrici ed è in attesa delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio, di prossima realizzazione	
Natura di holding	NO	
Sede legale	Vittorito (AQ)	
Indirizzo	Via Roma, 2	
Telefono	0864-727015	
Fax	0864-727797	
PEC	cogervap@legalmail.it	
Sito istituzionale		
Attività svolta	<p>La società opera nel settore della distribuzione del gas metano ed è concessionaria del servizio di distribuzione gas metano in diversi comuni della Provincia di L'Aquila e di Pescara.</p> <p>Il servizio di distribuzione gas metano comprende - come previsto dal Decreto Letta - tutte le attività che riguardano la manutenzione delle reti, la realizzazione degli allacciamenti, la posa dei misuratori d'utenza e la gestione della sicurezza degli impianti. Il capitale posseduto dal socio pubblico è il 58,28% ed il capitale posseduto dal socio privato è il 41,725.</p> <p>I rapporti economici tra i soci sono sempre regolati da un accordo parasociale che prevede, in particolare, la costituzione di un Conto Industriale intestato a ciascun Comune Socio dove confluiscono le componenti positive e negative di reddito ad essi direttamente imputabili. I costi generali, invece, sono suddivisi tra tutti i soci pubblici che hanno conferito almeno un servizio alla società. I rapporti con il socio privato sono disciplinati da uno specifico contratto di servizio che regola direttamente l'attività che lo stesso svolge in favore della società.</p>	
Affidamenti	Vedere punto precedente	
Quota di partecipazione detenuta direttamente nella società	7,734%	

Numero dipendenti	1 (Bilancio 2020)	
Costo del personale	€ 21.142,00 (Bilancio 2020)	
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	Due	
Impensi dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 25.200,00 (Bilancio 2020)	
Numero dei componenti dell'organo di controllo	Uno	
Impensi dei componenti dell'organo di controllo	Non presente (Bilancio 2020)	
Risultato di esercizio (ultimi cinque anni)	Anno di riferimento 2020	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	45.792,00
	Anno di riferimento 2019	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	34.799,00
	Anno di riferimento 2018	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	61.257,00
	Anno di riferimento 2017	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	60.701,00
	Anno di riferimento 2016	
	Bilancio approvato	SI
Risultato d'esercizio	240.094,00	
Fatturato (ultimi tre anni)	Anno di riferimento 2020	
	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	836.295,00
	Altri ricavi e proventi	23.665,00
	Anno di riferimento 2019	
	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	826.857,00
	Altri ricavi e proventi	23.920,00
	Anno di riferimento 2018	
	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	840.249,00
	Altri ricavi e proventi	11.514,00

Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, comma 4, lett. a)	NO
Società contenuta nell'allegato A del D.Lgs. nr. 175/2016	NO
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	NO
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20, comma 2, lett. c)	Questo ente non detiene partecipazioni in società o enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe e/o similari a quelle di Cogervap s.r.l.
Necessità contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f)	NO
Necessità di aggregazione di società (art. 20, comma 2, lett. g)	NO
Holding pura	NO
Società in house	NO
Previsione nello Statuto della società in house di limiti sul fatturato	
Esito della ricognizione	La società non risulta oggetto di interventi di razionalizzazione. Alla luce della normativa vigente la società è tenuta a proseguire in via transitoria la gestione del servizio di distribuzione del gas fino alla data dell'affidamento al gestore aggiudicatario della prima gara d'ambito provinciale (Comune capofila è Pescara dell'ambito comprendente 44 Comuni). È stato pubblicato sul sito dello Sviluppo economico nel febbraio 2016 il documento riportante in

	<p>via definitiva le date per l'intervento della Regione di cui all'art. 3 del D.M. nr. 226/2011, in caso di mancato avvio della gara da parte dei comuni, che di fatto prevede la proroga dei termini dei vari raggruppamenti, in particolare per gli ambiti del 7° raggruppamento a cui appartiene il Comune di Alanno, dall'11.11.2016 all'11.082017, con nove mesi di proroga, intervento della Regione dall'11.02.2018 e del MISE dell'11.04.2018.</p> <p>Sono in corso diverse azioni legali e ricorsi da parte degli Ambiti, società di distribuzione, comuni per diverse problematiche legate alla proroga, alla valutazione del Valore Industriale di Rimborso (VIR), che deve essere riconosciuto al gestore uscente e al capitolato di gara che non sempre risponde alle aspettative previste nelle linee guida fissate dal D.M. nr. 226/2011 e dal MISE.</p> <p>A seguito delle calamità sismiche del 2016, con il decreto "Milleproroghe" sono state previste proroghe per ulteriori 24 mesi negli ambiti dove si trovano i comuni coinvolti nel cratere del terremoto, per consentire alle stazioni appaltanti di determinare dei piani di ricostruzione da inserire del bando di gara.</p> <p>Il Comune di Pescara, con particolare riferimento alla stazione appaltante Pescara Energia, nel corso del 2016 ha avviato la procedura di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale dell'ambito di Pescara.</p>
Modalità (razionalizzazione)	//
Termine previsto per la razionalizzazione	//

• **Pescarainnova s.r.l.:**

Fornisce servizi strumentali in materia informatica e consulenze – Hosting e fornitura di servizi applicativi.

Il Comune di Alanno non si è mai avvalso dei servizi erogati dalla Società.

La Società a partire dall'anno 2014 non ha più fornito comunicazioni circa l'approvazione dei bilanci e non ha comunicato i risultati di esercizio ed il relativo fatturato.

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
Pescarainnova	s.r.l.	Consiglio di Amministrazione composto da tre membri

Codice Fiscale	018438880681	
Partita IVA	018438880681	
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata	
Anno di costituzione della Società	12.10.2007	
Natura di holding	NO	
Sede legale	Città Sant'Angelo (PE)	
Indirizzo	Piazza IV Novembre	
Telefono	393-8909595	
Fax		
PEC	pescarainnova@pec.pescarainnova.it	
Sito istituzionale	pescarainnova.com	
Attività svolta	Pescarainnova s.r.l. è una società interamente pubblica, il cui capitale è detenuto per il 100% da 38 Comuni della provincia di Pescara. La società svolge attività di erogazione di servizi informatici – Hosting e fornitura servizi applicativi.	
Affidamenti	Nessun affidamento da parte del Comune di Alanno	
Quota di partecipazione detenuta direttamente nella società	1,00%	
Numero dipendenti	0	
Costo del personale	Non disponibile	
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	Amministratore Unico	
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	Non disponibile	
Numero dei componenti dell'organo di controllo		
Compensi dei componenti dell'organo di controllo	Non disponibile	
Risultato di esercizio (ultimi cinque anni)	Anno di riferimento 2020	
	Bilancio approvato	
	Risultato d'esercizio	Non disponibile
	Anno di riferimento 2019	
	Bilancio approvato	
	Risultato d'esercizio	Non disponibile
Anno di riferimento 2018		

	Bilancio approvato	
	Risultato d'esercizio	Non disponibile
	Anno di riferimento 2017	
	Bilancio approvato	
	Risultato d'esercizio	Non disponibile
	Anno di riferimento 2016	
	Bilancio approvato	
	Risultato d'esercizio	Non disponibile
	Anno di riferimento 2020	
	Fatturato	Non disponibile
	Anno di riferimento 2019	
	Fatturato	Non disponibile
Anno di riferimento 2018		
Fatturato	Non disponibile	

Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, comma 4, lett. a)	NO
Società contenuta nell'allegato A del D.Lgs. nr. 175/2016	NO
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	Nessuna attività svolta in favore del Comune di Alanno
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20, comma 2, lett. c)	Questo ente non detiene partecipazioni in società o enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe e/o simili a quelle di Pescarainnova s.r.l.
Necessità contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f)	
Necessità di aggregazione di società (art. 20, comma 2, lett. g)	NO
Holding pura	NO
Società in house	
Previsione nello Statuto della società in house di limiti sul fatturato	NO
Esito della ricognizione	<p>Alienazione partecipazioni societarie.</p> <p>La società non persegue finalità di carattere istituzionale, in quanto svolge attività di fornitura di servizi strumentali in materia informatica e consulenza – Hosting e fornitura di servizi applicativi.</p> <p>Non risulta necessaria al perseguimento delle finalità dell'Ente.</p> <p>I Bilanci non sono disponibili dall'annualità 2014.</p> <p>La Provincia di Pescara, che detiene una quota maggioritaria di partecipazione, con nota prot. nr. 17674 del 23.09.2019 ha sollecitato gli organi competenti della società ad attivarsi per l'approvazione dei bilanci di esercizio non ancora depositati presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 2435 c.c.</p>
Modalità (razionalizzazione)	Con deliberazione di C.C. nr.39 del 27.09.2021 è stato approvato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione immediata della Società, nonché la sua successiva cancellazione dal Registro Imprese.
Termine previsto per la razionalizzazione	Un anno dalla data di esecutività della presente deliberazione.

Pertanto, che come emerge dall'esito della ricognizione che precede, le azioni di razionalizzazione poste in essere dal Comune di Alanno nei confronti delle Società partecipate, risultano essere le seguenti:

SOCIETA'	PARTECIPAZIONE	AZIONE
A.C.A. S.P.A.	DIRETTA	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
RISORSE IDRICHE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	INDIRETTA (tramite A.C.A. S.p.A.)	MANTENIMENTO
HIDROWATT ABRUZZO S.P.A.	INDIRETTA (tramite A.C.A. S.p.A.)	MANTENIMENTO
CONSORZIO GESTIONE RISORSE DELLE VALII PELIGNA, SUBEQUANA E PESCARA S.R.L. (COGERVAP S.R.L.)	DIRETTA	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
PESCARAINNOVA S.R.L.	DIRETTA	SCIoglimento ANTICIPATO E MESSA IN LIQUIDAZIONE

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Alanno che è stata trasmessa all'organo di revisione economico-finanziaria in data 28/03/2022

li 28/03/2022

Il SINDACO

Oscar Pezzi

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico-finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell'ente.

I dati esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUEL e/o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.

li

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Quintino Antidormi

COMUNE DI ALANNO

PROVINCIA DI PESCARA

SERVIZIO FINANZIARIO

Prot. N. 3164

Data 30/03/2022

Posta elettronica

ALLA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE di CONTROLLO
abruzzo.controllo@corteconticert.it

OGGETTO: **Relazione di fine mandato (art. 4, d.Lgs. n. 149/2011). Trasmissione.**

Ai sensi dell'art. 4, c. 3-*bis*, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, si trasmette in allegato alla presente la relazione di fine mandato relativa al mandato amministrativo 2017/2021 sottoscritta dal Sindaco in data 28/03/2022 e certificata dall'organo di revisione.

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Sara Perna